XV legislatura

L'emergenza rifiuti in Campania: profili comunitari

N. 84
15 gennaio 2008

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

L'emergenza rifiuti in Campania: profili comunitari

Dossier n.
15 gennaio 2008

Servizio affari internazionali

Direttore
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336
Simona Petrucci _2989
Marzia Aizpuru _3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare
capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare
Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Luigi Gianniti _2891

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761

Coadiutori parlamentari
Marianna Guarino _5370
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato
fax. 06 233237384

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	I
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti		1
Elenco delle procedure di infrazione in materia ambientale (tratto dalla banca dati sulle procedure di infrazione del Dipartimento per le politiche comunitarie)	"	15
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 2007 - Causa 135/05	"	25
Parlamento europeo, seduta del 15 gennaio 2008: resoconto sommario	"	35
Parlamento europeo, seduta del 15 gennaio 2008: intervento del Commissario all'ambiente Stavros Dimas (in lingua inglese)	"	43
Parlamento europeo, seduta del 15 gennaio 2008: resoconto stenografico degli interventi dei parlamentari italiani	"	47
Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87, recante "interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti"	"	57
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria	"	57

NOTA ILLUSTRATIVA

1. L'emergenza rifiuti in Campania

L'emergenza rifiuti in Campania ha iniziato ad avere formale rilievo per l'Unione europea con l'invio al Governo italiano, il 29 giugno 2007, della lettera di costituzione in mora (primo passaggio della fase pre-contenziosa), con la quale la Commissione ha evidenziato la violazione degli articoli 4 e 5 della direttiva sui rifiuti 2006/12/CE, chiedendo in quale modo sarebbe stato assicurato alla Campania un sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti in linea con tale direttiva[1].

La Commissione ha poi svolto un sopralluogo in Campania ed un nuovo incontro con le Autorità italiane si è verificato, prima della risposta del Governo italiano alla lettera di costituzione in mora del 2 agosto 2007.

Il 17 ottobre 2007 la Commissione europea ha inviato poi al Governo italiano una lettera di costituzione in mora complementare che ha ricevuto risposta, nei termini prestabiliti, il 24 dicembre 2007.

---

[1] sul problema dei rifiuti in Italia, in generale, si era espressa peraltro la Corte di giustizia delle Comunità europee con una sentenza del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05 (in allegato). La sentenza ha condannato la Repubblica italiana per inadempimento agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lett. a) c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. In particolare ha statuito che la Repubblica italiana non ha adottato tutti i provvedimenti necessari:per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE; affinché tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell'autorità competente; affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati; e affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per l'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per l'autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l'autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano.

Gli articoli 4 e 5 della direttiva sui rifiuti stabiliscono che i processi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti non devono recare danno alla salute dell'uomo ed all'ambiente, che gli Stati devono imporre il divieto di abbandonare, scaricare e smaltire rifiuti in modo incontrollato, e che lo smaltimento debba progressivamente avvenire secondo una rete integrata di impianti tecnologicamente avanzati sotto il profilo della protezione dell'ambiente e della salute pubblica, più vicini all'area di raccolta.

La lettera della Commissione europea di costituzione in mora del 29 giugno 2007 è stata inviata al Governo italiano ai sensi dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea secondo il quale "La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti (...) emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni".

La Commissione europea concedeva un mese di tempo dalla ricezione per la presentazione di osservazioni.

I rilievi mossi dalla Commissione europea con la lettera di costituzione in mora riguardano essenzialmente l'inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti, il deposito e lo smaltimento incontrollato degli stessi anche in aree urbane nonché l'inefficacia delle misure previste per la creazione di una rete integrata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dal decreto-legge n. 61 del maggio 2007 recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania", che stabiliva l'apertura di quattro nuove discariche nei Comuni di Serre (Salerno), Savignano Irpino (Avellino), Terzigno (Napoli) e Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento) e l'adozione di un ciclo industriale dei rifiuti per la regione Campania entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Le disposizioni del decreto-legge in questione sono state valutate dalla Commissione europea finalizzate essenzialmente alla rimozione degli effetti dell'emergenza e non sufficienti alla rimozione delle sue cause.

Come detto, la Commissione si è poi recata in Campania per un sopralluogo volto a verificare il rispetto della normativa comunitaria nella costruzione delle quattro discariche previste dal decreto-legge recante interventi straordinari per l'emergenza rifiuti in Campania, che ha dato esito positivo.

Il successivo incontro, cui si accennava, tra la Commissione europea ed il Governo italiano ha consentito quindi alla Commissione di individuare con maggiore chiarezza le cause della mancata applicazione del Piano rifiuti varato dalla Regione Campania nel 1997, legate in particolare all'insuccesso della raccolta differenziata, alla mancata entrata in funzione di nuove discariche e dei due termovalorizzatori (ubicati ad Acerra e Santa Maria La Fossa) che

dovrebbero bruciare rifiuti trattati, attualmente invece ammassati in gran quantità presso 7 impianti destinati al loro trattamento.

La risposta del Governo italiano alla lettera di costituzione in mora, del 2 agosto 2007, ribadisce gli impegni contenuti nel decreto-legge e spiega le cause che hanno condotto alla situazione di emergenza in Campania.

Il 17 ottobre 2007 la Commissione ha inviato al Governo italiano, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, una lettera complementare di costituzione in mora, con la quale si evidenzia la mancata applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 7 della direttiva sui rifiuti 2006/12/CE, in relazione alla gestione dei rifiuti in Campania, e si chiede di presentare osservazioni entro 60 giorni dalla ricezione.

Con questa lettera la Commissione europea individua nell'adozione di un nuovo Piano di gestione dei rifiuti per la regione Campania la condizione indispensabile per la piena attuazione della direttiva rifiuti. L'articolo 7 della citata direttiva stabilisce infatti che le autorità competenti di ciascun Paese membro debbano adottare dei Piani per la gestione dei rifiuti che corrispondano ad una serie di requisiti. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi al Piano di gestione dei rifiuti adottato.

Il Governo italiano ha fornito risposta alla Commissione europea il 24 dicembre 2007. L'11 gennaio 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l'ordinanza n. 3639 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria", con la quale, tra l'altro, viene nominato per un periodo di centoventi giorni il nuovo Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

In assenza di un superamento della situazione di emergenza attuale, è presumibile che la Commissione emetterà un parere motivato, ultimo atto della procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato. Il Governo avrà quindi un termine (di uno o due mesi) entro il quale replicare e fornire elementi alla Commissione. Qualora questi siano ritenuti insoddisfacenti la Commissione stessa potrà ricorrere alla Corte di giustizia. Solo una eventuale condanna da parte della Corte potrebbe attivare procedure (art. 228 TCE) che portino a sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia[2], come meglio chiarito nel paragrafo seguente.

---

[2] Sulle procedure di infrazione in generale e sulle conseguenze di carattere finanziario derivante dalla violazione di disposizioni previste dai Trattati, si veda il dossier n. 63, *Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea (situazione al 30 giugno 2007)*, del 1° agosto 2007.

Della questione si è occupato il Parlamento europeo nella seduta del 15 gennaio 2008. Seduta aperta da comunicazioni del Commissario all'ambiente Dimas.

Il Commissario ha espresso tutta la sua più profonda preoccupazione per gli effetti della violazione della normativa dell'Unione in materia di rifiuti verificatasi in Campania, senza soluzione di continuità, negli ultimi 14 anni.

Il ruolo svolto dalle organizzazioni criminali presenti sul territorio campano nell'attività di smaltimento dei rifiuti non deve, secondo il Commissario, rappresentare per il Governo italiano un alibi rispetto all'attuale situazione di emergenza, la cui diretta causa appare essere l'inerzia e la mancanza di volontà politica nell'adottare le misure necessarie a risolvere il problema della gestione dei rifiuti.

Dal momento in cui la Commissione europea ha iniziato a svolgere un esame più attento della situazione in Campania, sollecitato nella primavera del 2007 da alcune denunce di cittadini italiani, l'osservazione delle misure poste in essere dal Governo italiano, con il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, per far fronte all'emergenza sono apparse concentrate sull'aspetto della rimozione dei rifiuti dalle strade e non volte all'attuazione di misure strategiche di lungo periodo in sintonia con la normativa dell'Unione sulla raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.

Il piano di emergenza posto successivamente in essere dal Presidente del Consiglio Prodi può rappresentare, a giudizio della Commissione europea, un passo più ambizioso nella direzione dell'adozione di misure di lungo periodo, ammesso che la sua attuazione sia rapida ed effettiva.

E' indispensabile quindi che la Regione Campania provveda in tempi rapidi alla creazione delle strutture deputate al corretto funzionamento della raccolta differenziata ed all'attività di riciclo, altamente preferibili rispetto all'uso della discarica, guardando non solo ai positivi esempi di altri Paesi membri dell'Unione, ma anche ad altre Regioni italiane.

Il Commissario Dimas ha concluso il suo intervento ribadendo che il ruolo di monitoraggio circa l'applicazione del diritto comunitario imporrà alla Commissione europea di seguire attentamente gli sviluppi della crisi in Campania. Nel caso le misure previste continuino a non sortire effetti positivi, la Commissione e' pronta a portare avanti la procedura d'infrazione in corso sull'emergenza rifiuti e determinata ad utilizzare tutte le misure previste dal Trattato

Alla luce di queste dichiarazioni del Commissario è prevedibile che alla fine del mese sarà emesso un parere motivato, come si è accennato. Il

Commissario ha anche preannunciato, in assenza di chiarimenti, la determinazione della Commissione ad andare oltre e ricorrere quindi alla Corte.

2. Le procedure di infrazione in materia ambientale

Le procedure di infrazione pendenti nel settore ambientale sono 56 (78 nel giugno 2006), su un totale complessivo di 198 (280 a giugno 2006) procedure avviate contro l'Italia.

Una ripartizione delle procedure secondo i settori del diritto comunitario ambientale in cui sono state commesse le violazioni, offre il seguente quadro (in parentesi la situazione al giugno 2006):

- NATURA e HABITAT: 17 (23) casi
- Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA): 14 (10) casi
- RIFIUTI: 12 (24) casi
- ARIA: 2 (9) casi
- ACQUA: 8 (7) casi
- ALTRI: 3 (5) casi

I nodi cruciali riguardano soprattutto le procedure per mancata o incompleta osservanza della normativa comunitaria in materia di Natura (direttive natura e habitat degli uccelli selvatici), le procedure per mancata o incompleta osservanza delle norme in materia di valutazioni di impatto ambientale e le procedure per mancata o incompleta osservanza della normativa comunitaria in materia di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi (direttiva 1975/442).

Nel settore ambientale la situazione delle procedure di infrazione ex art. 228, per mancato adempimento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia, riguarda 5 casi (si veda la tabella successiva):

- 3 pareri motivati;
- 2 deferimenti alla Corte di Giustizia sospesi.

Al riguardo, occorre ricordare che alla luce dei nuovi orientamenti della Commissione (Comunicazione del 14 dicembre 2005) sull'applicazione dell'art. 228 CE, in caso di mancata esecuzione di una sentenza della Corte, la Commissione può adire nuovamente la Corte di giustizia, chiedendo:

a) una penalità per ciascun giorno di ritardo a decorrere dalla pronuncia della sentenza resa in virtù dell'art. 228 CE e, cumulativamente o alternativamente,

b) una somma forfetaria che punisca la prosecuzione dell'infrazione nel periodo tra la sentenza che constata l'inadempimento e la sentenza resa in virtù dell'art. 228 CE.

Per l'Italia, in base ai parametri in vigore, la penalità di mora potrà oscillare da un minimo di 11.904,00 € ad un massimo di 714.240,00 € al giorno, mentre la sanzione forfetaria non potrà essere in ogni caso inferiore a 9.920.000,00 €.

Ciò implica che in virtù del secondo ricorso in Corte (ex art. 228 TCE) uno Stato membro potrà essere condannato al pagamento di una somma forfetaria che sanzioni la durata dell'effettiva infrazione, anche qualora, dopo il ricorso, ponga fine all'infrazione.

NUMERO PROCEDURA	TITOLO	STATO
1993/2165	DIR 79/409 - PROTEZIONE UCCELLI SELVATICI – ZPS	PM 228
1998/4802	RIFIUTI – DISCARICA A MANFREDONIA	SAISINE 228 SOSPESA
1999/4797	RIFIUTI – DISCARICA A RODANO	SAISINE 228 SOSPESA
2000/4554	RIFIUTI – DISCARICA A CAMPOLUNGO (ASCOLI PICENO)	PM 228
2004/0059	ACQUA - DIR 2000/60 DIRETTIVA QUADRO ACQUE	PM 228

Inoltre, sono 5 i ricorsi (*saisines*) alla Corte di giustizia in materia ambientale sulla base dell'art. 226 CE.

La suddivisione delle procedure ex art. 226 del trattato CE secondo lo stato di avanzamento è il seguente:

- 10 deferimenti alla Corte con ricorso già depositato;
- 7 decisioni di deferimento alla Corte;
- 1 parere motivato complementare;
- 1 secondo parere motivato;
- 7 pareri motivati;
- 5 messe in mora complementare;
- 15 messe in mora.

E' interessante rilevare come oggi il numero delle procedure d'infrazione giunto ad uno stadio avanzato (almeno parere motivato) – 26 - superi il numero di procedure allo stadio iniziale – 20.

DIRETTIVA 2006/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2006

relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [3], è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale [4]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.

(3) Per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti.

(4) Una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento e del recupero dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

(5) È auspicabile favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero come materie prime per preservare le risorse naturali. Potrebbe risultare necessario adottare apposite norme per i rifiuti riutilizzabili.

(6) Ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo in particolare le tecnologie «pulite» e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti recuperati.

(7) Inoltre, una disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno.

(8) Occorre che la Comunità stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti ed è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo.

(9) Per realizzare tali obiettivi si dovrebbero delineare negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti.

(10) Occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione.

(11) Per assicurare un alto livello di protezione e un controllo efficace, occorre rilasciare le autorizzazioni e procedere ai controlli delle imprese che provvedono allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

---

[1] GU C 112 del 30.4.2004, pag. 46.

[2] Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 106) e decisione del Consiglio del 30 gennaio 2006.

[3] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[4] Cfr. allegato III, parte A.

(12) A determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente, taluni stabilimenti che trattano i propri rifiuti o recuperano rifiuti possono essere dispensati dall'autorizzazione richiesta; tali stabilimenti dovrebbero essere soggetti ad iscrizione.

(13) Per assicurare il controllo continuo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento definitivo, occorre anche sottoporre ad autorizzazione o iscrizione e ad un adeguato controllo altre imprese che si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione.

(14) La parte dei costi non coperta dal recupero dei rifiuti dovrebbe essere ripartita secondo il principio «chi inquina paga».

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1].

(16) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) «smaltimento»: tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

f) «recupero»: tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

g) «raccolta»: l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, prepara un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco è oggetto di un riesame periodico e, se necessario, è riveduto secondo la stessa procedura.

Articolo 2

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) qualora già contemplati da altra normativa:

i) i rifiuti radioattivi;

ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

v) i materiali esplosivi in disuso.

2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

i) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;

ii) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

iii) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) in secondo luogo:

i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o

ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.

2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ([1]), gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2. Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

a) tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

b) requisiti tecnici generali;

c) tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.

([1]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

2. I piani di cui al paragrafo 1 possono riguardare ad esempio:

a) le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti;

b) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

c) le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

3. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

a) li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure

b) provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

Tale autorizzazione riguarda in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti;

b) i requisiti tecnici;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento.

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B debbono ottenere un'autorizzazione a tal fine.

Articolo 11

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [1], possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:

a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione; e

b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.

2. La dispensa di cui al paragrafo 1 si può concedere solo:

a) qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione; e

b) qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.

3. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.

4. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 2, lettera a).

[1] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

Articolo 12

Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), debbono essere iscritti presso le competenti autorità, qualora non siano soggetti ad autorizzazione

Articolo 13

Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli da 9 a 12 sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

Articolo 14

1. Ogni stabilimento o impresa di cui agli articoli 9 e 10 deve:

a) tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste nell'allegato II A o II B;

b) fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 15

Conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9; e/o

b) dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

Articolo 16

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 17

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

La direttiva 75/442/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 5 aprile 2006.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*The President*
J. BORRELL FONTELLES	H. WINKLER

ALLEGATO I

CATEGORIE DI RIFIUTI

Q1 Residui di produzione o di consumo di seguito non specificati

Q2 Prodotti fuori norma

Q3 Prodotti scaduti

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subíto qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in questione

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)

Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

ALLEGATO II A

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica, ecc.)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali, ecc.)

D 4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 7 e da D 9 a D 12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 8 e da D 10 a D 12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D 13 Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

D 14 Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13

D 15 Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO II B

OPERAZIONI DI RECUPERO

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R 2 Rigenerazione/recupero di solventi

R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO III

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 20)

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39)	
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32)	
Direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)	limitatamente al riferimento, fatto alla direttiva 75/442/CEE, all'allegato VI
Decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	limitatamente all'allegato III, punto 1

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI DI ATTUAZIONE NEL DIRITTO INTERNO

(di cui all'articolo 20)

Direttiva	Termine di attuazione
75/442/CEE	17 luglio 1977
91/156/CEE	1° aprile 1993
91/692/CEE	1° gennaio 1995

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 75/442/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 1, lettera a), primo comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, lettere da b) a g)	Articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a g)
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, primo comma, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 4, primo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, primo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, primo comma, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8, frase introduttiva	Articolo 8, frase introduttiva

Direttiva 75/442/CEE	Presente direttiva
Articolo 8, primo trattino	Articolo 8, lettera a)
Articolo 8, secondo trattino	Articolo 8, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14, primo comma, frase introduttiva	Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 14, primo comma, primo trattino	Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 14, primo comma, secondo trattino	Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 14, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 15, frase introduttiva	Articolo 15, frase introduttiva
Articolo 15, primo trattino	Articolo 15, lettera a)
Articolo 15, secondo trattino	Articolo 15, lettera b)
Articolo 16, primo comma	Articolo 16, primo comma
Articolo 16, secondo comma	—
Articolo 16, terzo comma	Articolo 16, secondo comma
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	—

Direttiva 75/442/CEE	Presente direttiva
Articolo 20	Articolo 19
—	Articolo 20
—	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Allegato I	Allegato I
Allegato II A	Allegato II A
Allegato II B	Allegato II B
—	Allegato III
—	Allegato IV

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Comunitarie

Puoi utilizzare uno di questi tre criteri per trovare una Procedura

Parola chiave

Numero Procedura Tutti

Materia Tutte

Procedure per Materia 'Ambiente'

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_2195	Discariche in Campania	ENVI		Ambiente	Artt. 4 e 5 dir.2006/12	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2007_2182	Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO2)	ENVI		Ambiente	Dir. 1999/30 Art.3 par.1 e sez. I dell'All.1	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2179	Direttiva 1999/22/CE sugli zoo.	ENVI		Ambiente	Dir. 1999/22/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2159	Cambiamenti climatici - Decisione 280/2004 - emissioni gas	ENVI		Ambiente	Art.3, par.2, dec.280/2004 dec.166/2005	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2030	Applicazione della direttiva	ENVI		Ambiente	Dirr. 96/62 e	Violazione	Parere motivato Art. 226

15

	96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose			2003/105	diritto comunitario	
2007_0091	Modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 2005/55/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni di veicoli e le deroghe per i motori a gas.	ENTR	Ambiente	dir.2006/51	Mancato recepimento	Decisione ricorso Art. 226
2007_0084	Emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dei motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale	ENTR	Ambiente	dir. 2005/78	Mancato recepimento	Decisione ricorso Art. 226
2007_0081	Requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.	MARK	Ambiente	dir 2003/58	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2006_4820	Piano regolatore del Comune di Staranzano (Gorizia)	ENVI	Ambiente	Art.3 dir.2001/42/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4780	Derivazione acque fiume Trebbia.	ENVI	Ambiente	Dir.92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

2006_4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Non conformità alle direttive comunitarie del decreto legislativo 25.07.2005, n. 151	ENVI		Ambiente	Dirr.2006/12 e 2002/96	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4043	Applicazione direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici in Liguria	ENVI	C-503/06	Ambiente	Art.9 dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2006_2562	Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	ENVI	C-40/07	Ambiente	Dir. 2001/42	Mancato recepimento	Sentenza Art. 226
2006_2500	Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono- Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	ENVI		Ambiente	Regolamento 2037/2000	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	ENVI		Ambiente	Dirr.85/337, 97/11 e 2003/35	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2163	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.	ENVI		Ambiente	Artt. 3 e 5 dir. 91/676/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2131	Non corretto recepimento della direttiva 70/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (caccia)	ENVI		Ambiente	Dir. 79/409	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226

2006_2017	Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE della qualità delle acque di balneazione	BUDG		Ambiente	Artt.4, par.1,6, par.1 e 13 dir.76/160	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2005_4347	Gestione del Lago d'Idro - abbassamento del Livello dell'acqua (Brescia)	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2005_4170	Terminale gas GNL a Brindisi	ENVI		Ambiente	Dirr.85/337, 97/11 e 96/82	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_4128	Progetto di un Terminale GNL presso il delta del Po (Rovigo)	ENVI		Ambiente	Art.6 dir.92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2005_4051	Arbitraria deroga alle disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti secondo l'allegato I della direttiva 75/442/CEE	ENVI	C-283/07	Ambiente	Dirr. 75/442 e 91/156	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_2339	Incenerimento rifiuti pericolosi - Società Engelhard Italiana S.p.A. a Settecamini (ROMA).	ENVI		Ambiente	Dirr. 85/337,94/67 e 97/11	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_2315	Analisi e programmi di monitoraggio in materia di acque	ENVI	C-85/07	Ambiente	Art.5 dir.2000/60	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226
2005_2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa - Macchia di Isernia (Isernia)	ENVI		Ambiente	Dir.92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2005_2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i	TREN	C-368/07	Ambiente	Dir.2000/59	Violazione diritto	Parere motivato Art. 226

	residui del carico					comunitario	
2005_0640	Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale	ENVI		Ambiente	Dir.2003/35	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226
2004_5159	Realizzazioni di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio)	ENVI		Ambiente	Dir.85/337, 92/43 e 79/409	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2004_4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici - legge Regione Veneto n.17/2004 sulla caccia	ENVI		Ambiente	Art.9 dir 79/409	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2004_4242	Normativa della Regione Sardegna che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	ENVI		Ambiente	Dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2004_2116	Applicazione direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo	ENVI		Ambiente	Artt.8 e 11 dir.99/62, 4 e 5 dir.99/30	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2004_2034	Cattiva applicazione articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane	ENVI		Ambiente	Dir.91/271	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2004_0059	Mancato recepimento della direttiva 2000/60/CE. Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	ENVI	C-85/05	Ambiente	Dir.2000/60 Causa C-85/05	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 228

2003_5138	Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	ENVI		Ambiente	Dir. 79/409 e dir. 92/43	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2003_5046	Progetto di realizzazione infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)	ENVI	C-304/05	Ambiente	Dirr.79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_4762	Opere di regolazione delle maree:sistema MOSE - Modulo sperimentale elettromeccanico (Venezia)	ENVI		Ambiente	Dir.92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2003_4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	ENVI	C-442/06	Ambiente	Dir.1999/31	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_2204	Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso	BUDG	C-394/05	Ambiente	Art.2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir.2000/53	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_2077	Funzionamento discariche abusive o incontrollate	ENVI	C-135/05	Ambiente	dirr.75/442, 91/156, 91/689 e 1999/31	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_2049	Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	ENVI		Ambiente	Dirr. 85/337 e 97/11	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_5394	Prevenzione e riduzione integrate	ENVI	C-	Ambiente	Dirr. 85/337 e	Violazione	Sentenza Art. 226

	dell'inquinamento in relazione alla terza linea dell'impianto di incenerimento rifiuti ASM Brescia S.p.A		255/05		96/61	diritto comunitario	
2002_5170	Direttiva VIA e d.leg.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale	ENVI		Ambiente	Dir.85/337	Violazione diritto comunitario	Parere motivato complementare Art. 226
2002_4801	Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolemezzo (Udine)	BUDG		Ambiente	Dir. 91/271	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2002_4787	Direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_4342	Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - Utilizzazione acque del Lago Trasimeno a scopi agricoli	ENVI		Ambiente	dir. 79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Parere motivato complementare Art. 226
2002_2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso, e del deposito dei rifiuti.	ENVI	C-82/06	Ambiente	Dir.75/442/CEE e Dir. 91/689/CEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2002_2213	Smaltimento rifiuti (definizione di rifiuto)	ENVI	C-263/05	Ambiente	dir. 75/442	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

21

2002_2124	Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili	ENVI		Ambiente	Dir.91/271	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_2077	Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti	ENVI	C-194/05	Ambiente	Dir.75/442/CEE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2001_5308	Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Porto turistico del basso Garda.	ENVI		Ambiente	Dirr. 79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2001_4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche - FOGGIA	ENVI	C-388/05	Ambiente	Dirr. 79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2000_5152	Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di varese - bacino fiume Olona	ENVI	C-293/05	Ambiente	Dir.91/271	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2000_5083	Discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)	ENVI	C-486/04	Ambiente	Artt.2 nn.1 e 4, dir 75/442	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2000_4554	Bonifica della discarica RSU Campolungo (AP)	ENVI	C-516/03	Ambiente	Dir. 75/442, 91/156	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
1999_4797	Bonifica della discarica di	ENVI	C-	Ambiente	Dir. 75/442,	Violazione	Ricorso Art. 228

	Nerofumo a Rodano (MI)		383/02		91/156	diritto comunitario	
1999_4006	Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte	ENVI	C-195/05	Ambiente	Dir. 75/442	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
1998_4802	Applicazione della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti stoccati o depositati in discariche nell'area di Manfredonia (Foggia)	ENVI	C-'447/03	Ambiente	Dir.75/442	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
1998_2346	Oristano - Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	ENVI		Ambiente	Ex Art.226 tr.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
1993_2165	Mancata designazione delle zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici	ENVI	C-378/01	Ambiente	Dir. 79/409	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228

Crediti

23

AVVISO IMPORTANTE: Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 aprile 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Gestione dei rifiuti – Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE»

Nella causa C-135/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 22 marzo 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka (relatore), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 gennaio 2007,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:

- per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;

- affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»);

- affinché tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell'autorità competente;

- affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati; e

- affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per l'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per l'autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l'autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1).

Contesto normativo

La direttiva 75/442

2 L'art. 4 della direttiva 75/442 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (...)

(...)

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

3 L'art. 8 della direttiva 75/442 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B di tale direttiva, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni di detta direttiva.

4 L'art. 9, n. 1, della direttiva 75/442 dispone che, ai fini dell'applicazione, in particolare, dell'art. 4 della stessa direttiva, tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente incaricata di attuare le disposizioni di tale direttiva. L'art. 9, n. 2, precisa che dette autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

La direttiva 91/689

5 L'art. 2 della direttiva 91/689 così dispone:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati.

(...)».

La direttiva 1999/31

6 Ai sensi dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva 1999/31:

«Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se (...)

a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1 [vale a dire entro il 16 luglio 2002], il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;

b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;

c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1 [ossia entro il 16 luglio 2009]».

7 Ai sensi dell'art. 18, n. 1, della detta direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore [vale a dire, entro il 16 luglio 2001] e ne informano immediatamente la Commissione.

Procedimento precontenzioso

8 A seguito di varie denunce, di interrogazioni parlamentari, di articoli di stampa, nonché della pubblicazione, avvenuta il 22 ottobre 2002, di un rapporto del Corpo forestale dello Stato (in prosieguo: il «CFS»), che evidenziava l'esistenza di un gran numero di discariche illegali e non controllate in Italia, la Commissione ha deciso di controllare l'osservanza da parte di detto Stato membro degli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle direttive 75/442, 91/689 e 1999/31.

9 Tale rapporto completava la terza fase di un procedimento avviato nel 1986 dal CFS al fine di contabilizzare le discariche illegali nei territori boschivi e montagnosi delle Regioni a statuto ordinario in Italia (vale a dire la totalità delle regioni italiane, eccetto il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta). Un primo censimento, avvenuto nel 1986, aveva riguardato 6 890 degli 8 104 comuni italiani e aveva consentito al CFS di accertare l'esistenza di 5 978 discariche illegali. Un secondo censimento, effettuato nel 1996, aveva riguardato 6 802 comuni e aveva rivelato al CFS l'esistenza di 5 422 discariche illegali. Dopo il censimento del 2002, il CFS ha ancora catalogato 4 866 discariche illegali, 1 765 delle quali non figuravano nei precedenti studi. Secondo il CFS, 705 tra le dette discariche abusive contenevano rifiuti pericolosi. Per contro, il numero delle discariche autorizzate era soltanto di 1 420.

10 I risultati di quest'ultimo censimento sono riassunti dalla Commissione come segue:

Regione	Numero di discariche abusive	Superficie delle discariche abusive (m²)	Discariche attive/non attive	Discariche bonificate/non bonificate
Abruzzo	361	1 016 139	111 / 250	70 / 291
Basilicata	152	222 830	40 / 112	43 / 109
Calabria	447	1 655 479	81 / 366	19 / 428
Campania	225	445 222	40 / 185	37 / 188
Emilia Romagna	380	254 398	189 / 191	59 / 321
Lazio	426	663 535	120 / 306	110 / 316
Liguria	305	329 507	145 / 160	58 / 247
Lombardia	541	1 132 233	124 / 417	159 / 382
Marche	244	364 781	70 / 174	41 / 203
Molise	84	199 360	14 / 70	13 / 71
Piemonte	335	270 776	114 / 221	119 / 216

27

Puglia	599	3 861 622	440 / 159	37 / 562
Toscana	436	545 005	107 / 329	154 / 282
Umbria	157	71 510	33 / 124	61 / 96
Veneto	174	5 482 527	26 / 148	50 / 124
Totale	4 866	16 519 790	1 654 / 3 212	1 030 / 3 836

11 Benché i dati forniti dal CFS riguardino soltanto le quindici regioni italiane a statuto ordinario, la Commissione dichiara di voler perseguire, nel procedimento in esame, la Repubblica italiana per la totalità delle discariche abusive esistenti sul suo territorio. Infatti, la Commissione disporrebbe di informazioni da cui risulterebbe che la situazione è analoga nelle regioni a statuto speciale.

12 Detta istituzione rinvia, al riguardo, al piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, notificato alla Commissione il 4 marzo 2003 e al quale è allegato il piano di bonifica delle zone inquinate della regione in questione. Tale piano evidenzierebbe l'esistenza di numerose discariche abusive, di siti di rifiuti abbandonati, di depositi di rifiuti non autorizzati e di siti non specificati, di cui alcuni conterrebbero rifiuti pericolosi.

13 Lo stesso varrebbe per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sardegna, in relazione alle quali la Commissione completa la descrizione della situazione complessiva in Italia mediante documenti ufficiali provenienti dalle autorità di dette regioni e mediante rapporti delle commissioni parlamentari di inchiesta, nonché attraverso articoli di stampa.

14 A titolo di esempio, la Commissione menziona una discarica situata nella località «Cascina Corradina» nel comune di San Fiorano, che inizialmente ha costituito oggetto di un procedimento distinto, successivamente riunito al procedimento in esame ai fini del ricorso dinanzi alla Corte.

15 In base a tutte queste informazioni la Commissione, conformemente all'art. 226 CE, con lettera dell'11 luglio 2003, ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni a tale riguardo.

16 Non avendo ottenuto dalle autorità italiane alcuna informazione che consentisse di concludere che era stato posto fine agli inadempimenti addebitati, la Commissione, con lettera del 19 dicembre 2003, ha emanato un parere motivato, invitando la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro due mesi dalla sua notifica.

17 La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al detto parere motivato. Di conseguenza, essa ha proposto il ricorso in esame.

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

18 Il governo italiano sostiene che il ricorso della Commissione dovrebbe essere dichiarato irricevibile a causa della genericità e dell'indeterminatezza dell'inadempimento addebitato, che impedirebbe a detto governo di presentare una difesa precisa tanto in fatto quanto in diritto. In particolare, la Commissione non avrebbe individuato i detentori o i gestori delle discariche né i proprietari dei siti sui quali i rifiuti sono stati abbandonati.

19 La Commissione ritiene, per contro, di poter esaminare, in un unico procedimento, la questione dello smaltimento dei rifiuti sulla totalità del territorio italiano. Siffatto approccio, da essa qualificato «orizzontale», consentirebbe, da un lato, di individuare e di correggere più efficacemente i problemi strutturali sottesi all'asserito inadempimento della Repubblica italiana e, dall'altro, di alleggerire i sistemi di controllo del rispetto del diritto comunitario in materia ambientale. A questo proposito, la Commissione rinvia alle conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed, relative alla causa C-494/01, Commissione/Irlanda (sentenza 26 aprile 2005, Racc. pag. I-3331).

20 Anzitutto, occorre evidenziare che, fatto salvo l'obbligo della Commissione di soddisfare l'onere della prova gravante su di essa nell'ambito della procedura prevista dall'art. 226 CE, il Trattato CE non contiene alcuna norma che si opponga all'esame complessivo di un numero rilevante di situazioni, in base alle quali la Commissione ritenga che uno Stato membro sia stato inadempiente, in modo ripetuto e prolungato, agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario.

21 Si desume poi da costante giurisprudenza che una prassi amministrativa può costituire oggetto di un ricorso per inadempimento, qualora risulti in una certa misura costante e generale (v., specificamente, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

22 Infine, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato ricevibili ricorsi della Commissione proposti in contesti analoghi, in cui quest'ultima deduceva precisamente una violazione strutturale e generalizzata degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442 da parte di uno Stato membro (sentenza 6 ottobre 2005, causa C-502/03, Commissione/Grecia, non pubblicata nella Raccolta) e una violazione di tali medesimi articoli, nonché dell'art. 14 della direttiva 1999/31 (sentenza 29 marzo 2007, causa C-423/05, Commissione/Francia, non pubblicata nella Raccolta).

23 Di conseguenza, il ricorso della Commissione è ricevibile.

Nel merito

Sull'onere della prova

24 Il governo italiano sostiene che le fonti di informazione sulle quali la ricorrente fonda il suo ricorso sarebbero prive di credibilità in quanto, da un lato, i rapporti del CFS non sono stati elaborati in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, che sarebbe l'unica autorità nazionale competente rispetto all'ordinamento giuridico comunitario, e, dall'altro, gli atti delle commissioni parlamentari di inchiesta o gli articoli di stampa costituirebbero non confessioni, ma soltanto fonti generiche di prova, la cui fondatezza dev'essere dimostrata da chi le invoca.

25 La Commissione, al contrario, considera che i rapporti elaborati dal CFS costituiscono una fonte di informazioni affidabili e privilegiate in materia ambientale. Infatti, il CFS costituirebbe una forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile che ha il compito, in particolare, di difendere il patrimonio forestale italiano, di tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'ecosistema, nonché di esercitare attività di polizia giudiziaria al fine di vigilare sul rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia.

26 A tale riguardo si deve ricordare che, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell'asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l'esistenza di siffatto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (sentenza 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6).

27 Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'art. 10 CE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste, in particolare, ai sensi dell'art. 211 CE, nel vigilare sull'applicazione delle norme del Trattato, nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

28 In una simile prospettiva, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di direttive, tra cui quelle adottate nel settore dell'ambiente, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso Stato membro (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

29 A tal riguardo, i rapporti elaborati dal CFS e da commissioni parlamentari d'inchiesta o documenti ufficiali provenienti, in particolare, da autorità regionali possono essere considerati, quindi, come valide fonti d'informazione per l'avvio, da parte della Commissione, del procedimento di cui all'art. 226 CE.

30 Ne discende, in particolare, che, quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti a far emergere determinati fatti verificatisi sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest'ultimo confutare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

31 In simili circostanze, infatti, spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli in loco necessari, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al dovere di ogni Stato membro, ricordato al punto 27 della presente sentenza, di facilitare l'adempimento del compito generale della

Commissione (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

32 Pertanto, quando la Commissione si richiama a denunce circostanziate, dalle quali emergono ripetuti inadempimenti alle disposizioni della direttiva, spetta allo Stato membro interessato confutare in modo concreto i fatti affermati in tali denunce. Del pari, quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti a far risultare che le autorità di uno Stato membro hanno posto in essere una prassi reiterata e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro confutare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti, nonché le conseguenze che ne derivano (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punti 46 e 47, nonché giurisprudenza ivi citata). Tale obbligo incombe agli Stati membri in virtù del dovere di leale cooperazione, enunciato all'art. 10 CE, durante tutto il procedimento di cui all'art. 226 CE. Orbene, risulta dal fascicolo che le autorità italiane non hanno cooperato pienamente con la Commissione ai fini dell'istruzione della presente causa nella fase del procedimento precontenzioso.

Sulla violazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art. 2, n. 1, della direttiva 91/689 e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva 1999/31

- Argomenti delle parti

33 Per confutare le censure dedotte dalla Commissione, il governo italiano, fondandosi sulle informazioni che ha potuto ottenere presso le amministrazioni regionali, provinciali, nonché presso il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, sostiene anzitutto che i dati forniti dalla Commissione sono inconsistenti e non corrispondono alla situazione reale in Italia. Esso contesta, in particolare, il numero di «discariche abusive» censite dalla Commissione in quanto quest'ultima, in primo luogo, avrebbe conteggiato talune discariche più volte, in secondo luogo, avrebbe qualificato come discariche abusive semplici depositi o siti con rifiuti in abbandono, di cui una parte starebbe per essere bonificata o in cui i rifiuti sarebbero già stati rimossi e, in terzo luogo, avrebbe travisato il loro grado di pericolosità, poiché la maggior parte di tali discariche sarebbe sotto controllo o sotto sequestro.

34 Il governo italiano ricorda, poi, i progressi recenti che la Repubblica italiana ha realizzato nell'attuazione degli obblighi derivanti dalle direttive 75/442, 91/689 e 1999/31.

35 La Commissione sostiene, in primo luogo, che il governo italiano non fornisce informazioni in senso contrario, provenienti da una fonte di livello paragonabile alle proprie. In secondo luogo, benché la Commissione prenda atto del fatto che i rifiuti sono stati rimossi da talune discariche, essa sostiene che le situazioni che stanno per essere regolarizzate sono in numero notevolmente minore di quelle per le quali le autorità nazionali non hanno avviato alcuna azione per rimediare al loro carattere abusivo.

- Giudizio della Corte

36 Anzitutto, risulta da giurisprudenza costante che l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi, quand'anche essi costituiscano un'attuazione corretta delle norme di diritto comunitario che sono oggetto del ricorso per inadempimento (v., in tal senso, sentenze 11 ottobre 2001, causa C-111/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7555, punti 13 e 14; 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23; 28 aprile 2005, causa C-157/04, Commissione/Spagna, non pubblicata nella Raccolta, punto 19; e 7 luglio 2005, causa C-214/04, Commissione/Italia, non pubblicata nella Raccolta, punto 14).

37 Successivamente, per quanto riguarda più specificamente la valutazione della violazione da parte di uno Stato membro dell'art. 4 della direttiva 75/442, occorre ricordare che quest'ultimo prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, senza peraltro precisare il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate per assicurare tale obiettivo. Tuttavia, ciò non toglie che tale disposizione vincola gli Stati membri quanto all'obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, detta «San Rocco», Racc. pag. I-7773, punto 67). Non è quindi possibile, in via di principio, dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all'art. 4 di tale direttiva che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione. Nondimeno, è pacifico che la persistenza di una tale

situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell'ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno abusato del potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro (sentenza San Rocco, cit., punti 67 e 68).

38 A tale riguardo, occorre constatare che la fondatezza delle censure addebitate alla Repubblica italiana risulta chiaramente dal fascicolo. Infatti, benché le informazioni fornite da tale governo abbiano permesso di constatare che il rispetto in Italia degli obiettivi previsti dalle disposizioni del diritto comunitario che costituiscono l'oggetto dell'inadempimento è migliorata nel corso del tempo, tali informazioni rivelano tuttavia che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, persisteva una generale mancanza di conformità delle discariche a siffatte disposizioni.

39 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'art. 4 della direttiva 75/442, è pacifico che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vi era sul territorio italiano un considerevole numero di discariche in cui i gestori non avevano garantito il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti in modo tale da non mettere in pericolo la salute dell'uomo e da non utilizzare procedimenti o metodi che potessero recare pregiudizio all'ambiente, nonché un considerevole numero di siti di smaltimento incontrollato di rifiuti. A titolo d'esempio, come risulta dall'allegato 1 alla controreplica del governo italiano, quest'ultimo ha ammesso l'esistenza, constatata durante un controllo a livello locale a seguito del censimento effettuato dal CFS, di 92 siti interessati da abbandono di rifiuti nella Regione Abruzzo.

40 L'esistenza di una tale situazione per un periodo prolungato di tempo ha necessariamente per conseguenza un degrado rilevante dell'ambiente.

41 Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 8 della direttiva 75/442, è accertato che, alla scadenza del termine impartito, le autorità italiane non hanno garantito che i detentori di rifiuti procedessero essi stessi allo smaltimento o al recupero dei rifiuti o li consegnassero ad un raccoglitore o ad un'impresa incaricata di effettuare tali operazioni, conformemente alle disposizioni della direttiva 75/442. A tale riguardo, risulta dall'allegato 3 alla controreplica del governo italiano che le autorità italiane hanno recensito almeno 9 siti con tali caratteristiche nella Regione Umbria e 31 nella Regione Puglia, in provincia di Bari.

42 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'art. 9 della direttiva 75/442, non è contestato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, numerose discariche erano in funzione senza aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti. Lo testimoniano, in particolare, così come risulta chiaramente dall'allegato 3 alla controreplica del governo italiano, i casi di abbandono di rifiuti già menzionati ai punti 39 e 41 della presente sentenza, ma anche la presenza di almeno 14 discariche abusive nella Regione Puglia, in provincia di Lecce.

43 Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che le autorità italiane non hanno garantito la catalogazione o l'identificazione dei rifiuti pericolosi in ogni discarica o luogo in cui questi ultimi fossero depositati, ossia quella relativa alla violazione dell'art. 2 della direttiva 91/689, è sufficiente rilevare che il governo di detto Stato membro non presenta argomenti e prove specifiche al fine di contraddire le affermazioni della Commissione. In particolare, esso non nega l'esistenza sul suo territorio, al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato, di almeno 700 discariche abusive contenenti rifiuti pericolosi, che non sono quindi sottoposti ad alcuna misura di controllo. Ne consegue che le autorità italiane non possono conoscere il flusso di rifiuti pericolosi depositati in tali discariche e che, pertanto, l'obbligo di catalogarli ed identificarli non è stata rispettato.

44 Infine, ciò vale anche per la censura relativa alla violazione dell'art. 14 della direttiva 1999/31. Nella fattispecie, il governo italiano ha segnalato esso stesso che 747 discariche che si trovano sul proprio territorio nazionale avrebbero dovuto costituire oggetto di un piano di riassetto. Orbene, l'esame dell'insieme dei documenti forniti in allegato alla controreplica del governo italiano rivela che, alla scadenza del termine impartito, tali piani erano stati presentati solo per 551 discariche e che solo 131 piani erano stati approvati dalle competenti autorità. Peraltro, così come giustamente fa notare la Commissione, detto governo non ha precisato quali fossero le azioni intraprese per quanto riguarda le discariche i cui piani di riassetto non erano stati approvati.

45 Ne consegue che la Repubblica italiana è venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art. 2, n. 1, della direttiva 91/689 e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva 1999/31. Di conseguenza, il ricorso della Commissione è fondato.

46 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:

- per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;

- affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva 75/442;

- affinché tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell'autorità competente;

- affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati; e

- affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per l'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per l'autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l'autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art. 2, n. 1, della direttiva 91/689 e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva 1999/31.

Sulle spese

47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:

- **per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;**

- **affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE;**

- **affinché tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell'autorità competente;**

- **affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati; e**

- **affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica**

elabori e presenti per l'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per l'autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l'autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

---

* Lingua processuale: l'italiano.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT
EUROPA-PARLAMENTET EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT
PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA hEORPA PARLAMENTO EUROPEO
FIROPAS PARLAMENTS EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT
IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT PARLAMENT EUROPEJSKI
PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN EURÓPSKY PARLAMENT
EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

Strasburgo, 16 gennaio 2008
11h30

Info

Emergenza rifiuti in Campania, il dibattito in Plenaria

Si è tenuto in Aula un dibattito, tutto italiano, sull'emergenza rifiuti in Campania. Il commissario Dimas ha denunciato l'inerzia di dieci anni e la mancanza di volontà politica di prendere misure radicali e ha esortato un piano pluriennale di gestione dei rifiuti. Il non rispetto delle norme UE, ha ammonito, potrebbe anche comportare multe all'Italia. Se non sono mancate le polemiche tra gli esponenti dei diversi schieramenti, tutti i deputati sono d'accordo che occorre agire al più presto.

Dichiarazione della Commissione

Stavros **DIMAS** ha anzitutto sottolineato che i rifiuti che si accatastano a Napoli dal 21 dicembre avrebbero raggiunto oltre le 100.000 tonnellate e ciò comporta gravi preoccupazioni per la salute e l'ambiente. Al di là dei problemi di criminalità organizzata rilevati dalla stampa, ha insistito, occorre esaminare le cause di questa situazione. A tale proposito, ha denunciato le politiche poste in atto dall'Italia da più di dieci anni e per le quali è stata condannata a più riprese dalla Corte di giustizia. Ma ha anche sottolineato «l'inerzia e la mancanza di volontà politica» che hanno impedito di prendere «misure radicali».

Il commissario ha poi ricordato che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione per il non rispetto della normativa UE in materia di gestione dei rifiuti, ricordando che a fine mese vi sarà un incontro con le autorità italiane su tale questione. Per il commissario, l'Italia deve prendere «immediati provvedimenti per raccogliere i rifiuti». Ma ciò «non è sufficiente», occorre anche formulare una strategia per la loro gestione a lungo termine che comporti una rete di raccolta e smaltimento efficace e la promozione del riciclaggio e della raccolta differenziata.

Il decreto italiano del maggio 2007, ha sottolineato, «non ha realizzato gli obiettivi posti». D'altra parte, se le misure adottate più di recente dal governo Prodi appaiono ambiziose, ha insistito sulla necessità di adottare un «calendario serrato». La Commissione, ha aggiunto, continuerà a esercitare pressioni sul governo italiano affinché ponga fine a questa crisi e cessi la violazione delle norme comunitarie. Ha quindi concluso affermando che, anche se la situazione «è difficile», ci sono ottimi esempi cui ispirarsi per trovare una soluzione, in Italia e nel resto dell'Europa.

Interventi in nome dei gruppi politici

Per Giuseppe **GARGANI** (PPE/DE, IT), la situazione non è difficile «ma drammatica». Ha poi sottolineato che un recente articolo dell'Economist paventa una ribellione dei cittadini nei confronti dei propri rappresentanti politici, mentre altri giornali hanno indicato che «oggi, i nemici del territorio sono quelli che hanno compromesso il buon nome di Napoli nel mondo». «La tragedia» dei rifiuti a Napoli e in Campania, ha aggiunto, «non è scoppiata in una notte, ma si trascina da 14 anni», mentre «otto miliardi di euro sono stati spesi inutilmente».

Dopo aver ricordato che il problema è sorto il 21 dicembre «quando i camion della nettezza urbana si sono fermati perché le discariche erano strapiene», ha denunciato l'assenza di inceneritori e il pericolo sanitario incombente, mentre «di raccolta differenziata, non se parla assolutamente». La Campania, ha insistito, «è priva di termovalorizzatori, le discariche sono in mano alla delinquenza organizzata, la camorra». Inoltre, «la regione Campania non ha saputo affrontare un problema ... di ordinaria amministrazione ... perché non ha voluto farlo, perché l'amministrazione regionale e il suo presidente sono succubi della malavita organizzata che ha il controllo sull'intero business».

Il deputato ha poi sostenuto che alcune forze politiche che fanno parte del governo Prodi e tutti i partiti dell'opposizione «hanno chiesto lo scioglimento del Consiglio regionale e la nomina di un commissario con pieni poteri per reagire contro l'irresponsabile presenza del ministro dell'Ambiente, onorevole Pecoraro Scanio» e ha sottolineato che il contributo del piano europeo 1994-1999 di 200 milioni «è stato utilizzato soltanto per l'81%», mentre manca un piano regionale. Ciò, ha proseguito, ha portato alla nomina di un commissario che «può assegnare contratti senza rispettare le regole europee per gli appalti», creando così «un circolo perverso che determina illegalità e inefficienza». Dopo aver paventato il «rischio concreto» di perdere i 330 milioni per i fondi strutturali, ha concluso chiedendo alla Commissione di procedere a un'ispezione a fine mese e di assumere «una presa di posizione forte per imporre la messa in opera dei termovalorizzatori». Analoga ispezione dovrebbe essere condotta dal Parlamento europeo.

Gianni **PITTELLA** (PSE, IT) ha innanzitutto affermato come «non si debba mai trasformare il Parlamento europeo in una cassa di risonanza di polemiche nazionali, ancorché su temi così sensibili». A suo parere, occorrono «analisi serie, sia sul caso specifico che sul grande tema dei rifiuti». Un tema, ha spiegato, che non riguarda solo Napoli e la Campania, e che «chiama in causa un modello di sviluppo che spesso sacrifica uomo e ambiente alle logiche del profitto, un tema sul quale si offrono spesso ricette ideologiche e la falsa antinomia tra industrialismo senz'anima e ambientalismo senza sviluppo».

Ha quindi ricordato che l'Italia «è stato uno dei primi paesi a dotarsi con il governo Prodi e con il ministro Ronchi nel 1997 di una legge moderna, coerente con quanto dice da tempo l'Unione europea: educazione ambientale, raccolta differenziata, messa in sicurezza, utilizzo di mezzi di riciclo e di riutilizzo all'avanguardia e sicuri per i cittadini e per l'ambiente». Questa legge, ha insistito, «ha trovato anche eccellenti applicazioni e ha creato anche fonti di economia e di occupazione, ma «in Campania ciò non è avvenuto». «Non vi è dubbio che vi siano responsabilità politiche di quanti da destra a sinistra si sono susseguiti soprattutto nelle gestioni commissariali», ma «non tocca a noi in questo momento accertare eventuali responsabilità di altro tipo, che se vi fossero andrebbero sanzionate in modo rigoroso».

Ha inoltre sostenuto che «saremmo poco onesti tutti se gettassimo la croce solo sulla politica». In Campania, ha spiegato, «hanno svolto un ruolo decisivo in negativo molti altri fattori come la criminalità organizzata, un senso civico poco diffuso, la carenza storica di infrastrutture». Ma «il governo italiano sta fornendo una risposta immediata, assumendo decisioni importanti con la volontà di ridare responsabilità agli enti locali, uscendo dalla logica del commissariamento e garantendo l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti». Ha quindi affermato che occorre ora «sostenere tali scelte, ridare dignità ad una città, ad una regione e ad un paese, l'Italia», nelle quali - riprendendo le parole del Presidente Napolitano - «non mancano energie positive e realtà nuove».

Alfonso **ANDRIA** (ALDE/ADLE, IT) ha esortato a «resistere alla tentazione della strumentalità, lasciando prevalere obiettività e onestà intellettuale, senza tacere gli scenari di contesto in cui il problema si inquadra». A questo proposito ha citato «l'interesse della malavita organizzata e le sue infiltrazioni nella gestione dei rifiuti e perciò le innumerevoli discariche abusive disseminate sul territorio campano». Ma anche «l'accoglienza mai negata ai rifiuti pericolosi e tossici provenienti da altre regioni, in particolare del Nord Italia e le debolezze delle classi dirigenti locali». Così come «il ritardo culturale delle popolazioni nell'approccio con la risorsa rifiuti e i veti incrociati relativamente alle localizzazioni dei vari impianti del ciclo, persino da parte di esponenti della Chiesa cattolica locale». Non da ultimo «le divisioni oltre che del mondo politico anche di quello scientifico, ad esempio riguardo alle tecniche di smaltimento e l'inadeguatezza delle tecnologie prescelte per gli impianti di smaltimento definitivi programmati».

Oggi, ha però insistito, «c'è un intervento massiccio dello Stato e la politica ha finalmente capito che deve fare di più», poiché negli ultimi 14 anni, alternandosi in ruoli di governo e di opposizione a livello locale, regionale, nazionale, «tutte le forze politiche non hanno saputo attrezzare risposte ferme, determinate e coerenti». Ha quindi apprezzato la solidarietà che alcune regioni d'Italia, «anche rette dal centrodestra», «hanno compiuto per aiutare la Campania in questo gravissimo momento, concorrendo a restituirle l'immagine che merita in termine di attrattività culturale, paesaggistica, di risorse produttive e di talenti». Questo, ha concluso, «non è il momento della fuga o del disimpegno per chi ha responsabilità di prima linea e che paga le colpe di tutta la politica», bensì «è il momento della responsabilità» e l'Europa non deve limitarsi a infliggere sanzioni ma anche aiutare un paese membro ad uscire dalla crisi.

Per Cristiana **MUSCARDINI** (UEN, IT), la questione dei rifiuti in Campania «non è più soltanto un disastro sanitario e ambientale, ma assume le caratteristiche di un thriller economico e istituzionale». Sul thriller economico, si è augurata, «risponderà la magistratura», ma su quello istituzionale ha chiesto dei chiarimenti. In proposito, ha sottolineato che, in una risposta a una sua interrogazione, la Commissione si diceva preoccupata ma speranzosa che i provvedimenti urgenti adottati dalle autorità italiane avrebbero contribuito a risolvere la situazione e che, qualora l'indagine in corso avesse evidenziato infrazioni della normativa, avrebbe adottato i provvedimenti previsti dal trattato. Il 2 gennaio 2008, invece, il portavoce della Commissione ha dichiarato che la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia è stata aperta a giugno 2007. La deputata ha quindi chiesto quale fosse la verità e perché la Commissione nella risposta non ha fatto cenno a questa procedura d'infrazione.

Un «altro thriller», ha affermato «è quello che ha visto alcuni gruppi politici europei, vicini al governo Prodi, esprimersi contro una risoluzione comune sul disastro ambientale e sanitario in Campania che avrebbe dovuto concludere questo nostro dibattito». Ha perciò sostenuto che «quando le coincidenze superano il livello normale di casualità risulta più che probabile la difesa di un interesse. E quando l'interesse politico, anche inconsapevolmente, si sposa con interessi diversi, che magari coincidono con quelli delle

ecomafie, non è più una questione di destra o di sinistra o di sola incapacità politica. In noi è forte il sospetto che ragioni partitiche d'interesse abbiamo volutamente tratto in inganno le istituzioni europee».

L'alta presenza di diossina nel territorio, il permanere di una situazione di illegalità, il non voler assumere come Parlamento la responsabilità di una risoluzione comune, si interseca con le scelte politiche del governo italiano, della regione Campania e del comune di Napoli «che, guarda caso, hanno la stessa matrice politica». La deputata ha quindi chiesto «l'intervento urgente dell'OLAF, al fine di verificare l'utilizzo dei fondi stanziati fino ad ora e per garantire la gestione corretta di quelli futuri» e ha sollecitato la Commissione a chiarire «a chi siano imputabili le responsabilità di questa vergognosa e tragica emergenza che ormai non è più soltanto regionale, ma nazionale ed europea».

Dopo aver ringraziato il commissario per come ha agito negli ultimi mesi a difesa della normativa comunitaria, Monica **FRASSONI** (Verdi/ALE, IT) ha sottolineato che esistono una serie di infrazioni aperte anche in anni precedenti - «soprattutto nel periodo del governo precedente» - «che purtroppo sono rimaste sostanzialmente inascoltate e che, soprattutto, sono state trattate come una semplice routine». In proposito, ha citato le infrazioni sulle discariche abusive - «ce ne sono più di 4.000» - e tutta una serie di altre questioni che riguardano la definizione dei rifiuti.

A suo parere ciò «prefigurava già la situazione nella quale noi ci troviamo oggi», poiché «è evidente che situazioni di mala amministrazione, di mala gestione, di criminalità e di assoluta inadempienza sono rese ancora più semplici quando uno Stato membro e quando un governo, che a suo tempo aveva un centinaio di deputati di maggioranza, non riesce a fare altro che violare le direttive comunitarie cercando scappatoie».

Ha quindi auspicato che la Commissione «continui a vigilare», ritenendo che «l'uscita dalla gestione di emergenza sia la condizione assolutamente fondamentale». In merito alle responsabilità, ha sostenuto la necessità che la Commissione controlli i fondi spesi e stanziati. In conclusione, ha affermato che le misure del governo italiano, soprattutto quelle per i prossimi tre o quattro mesi, «devono essere sostenute, fermo restando che le regole del gioco devono essere chiare e devono anche essere rispettate». Non sarebbe infatti opportuno «trovarci in una situazione nella quale a emergenza si risponde con emergenza, violando le norme, perché dove siamo adesso è anche un risultato di quella violazione».

Roberto **MUSACCHIO** (GUE/NGL, IT), condividendo il richiamo alla responsabilità formulato dal commissario, ha sottolineato la necessità di affrontare i problemi stando alle regole europee, «uscendo dalle logiche di emergenza che creano nuova emergenza». Nell'immediato non occorre fare polemiche, ma «rimuovere i rifiuti che creano una condizione di pericolosità per i cittadini». E, in tal senso, «il governo sta operando», ma occorre poi realizzare «un'effettiva soluzione» nel rispetto delle norme europee, che sono «chiare, consolidate da decenni e ribadite anche nella nuova direttiva quadro».

In proposito ha ricordato che vi è «una gerarchia per affrontare il tema dei rifiuti»: riduzione, poi raccolta differenziata, poi riuso e riciclaggio e solo da ultimo, se serve, lo smaltimento. In Italia, ha aggiunto, «si fatica troppo a rispettare queste indicazioni e a Napoli e in Campania la situazione è degenerata». Tuttavia, ha sottolineato anche altri problemi: «troppi commissari, troppa confusione tra le norme per i rifiuti e quelle per l'energia, con pratiche inaccettabili».

A questo proposito ha citato quella che, per anni, in Italia «ha assimilato l'energia prodotta dai rifiuti a quella rinnovabile con enormi incentivi - 30 miliardi di euro in dieci anni, con un provvedimento che si chiama CIP 6». Questi fondi, a suo parere, «hanno creato

distorsioni profonde sia alle politiche energetiche che a quella dei rifiuti», portando anche a situazioni «paradossali», per cui proprio in Campania «ci sono sette milioni di tonnellate di ecoballe che, se fosse aperto l'inceneritore che doveva smaltirle, non potrebbero esservi bruciate». Occorre quindi mettersi in regola con le norme europee, dicendosi convinto che questa sia l'intenzione del governo, dalla valutazione dell'impatto ambientale alla gerarchia per i rifiuti.

Luca **ROMAGNOLI** (NI, IT) ha sottolineato la capacità della sinistra italiana e la complicità che trova in quella europea, «per imporre che si parli della vergognosa emergenza dei rifiuti in Campania, che proprio il centro sinistra governa da decenni senza che si voti». È la stessa sinistra, ha aggiunto, «che ci affligge con il riscaldamento globale e se ne infischia di garantire una qualità dell'ambiente e della vita decente a milioni di cittadini della Campania».

In merito a coloro che invocano l'interesse nazionale da difendere, ha sostenuto che questi sono «gli stessi paladini dell'interesse nazionale che un paio di anni fa infamarono l'Italia, il suo governo e le forze dell'ordine con la discussione e il voto sul fantomatico caso Lampedusa». Ha quindi richiesto il ricorso a tutti gli strumenti sanzionatori «utili a colpire il governo regionale e quello nazionale, che hanno emblematiche responsabilità oltre che evidenti incapacità in questa annosa questione e non si risolvono a dignitose dimissioni».

Interventi dei deputati italiani

Per Antonio **TAJANI** (PPE/DE, IT), la situazione a Napoli «è drammatica soprattutto perché, invece di porre rimedio alla sentenza di condanna della Corte di giustizia e quindi assicurare una gestione dei rifiuti in linea con la legislazione europea, si è perso tempo». A suo parere, d'altra parte, per evitare che la situazione di emergenza della Campania si estenda in altre regioni, «bisogna intervenire applicando le norme europee: realizzando termovalorizzatori - nonostante l'incredibile resistenza di certi pseudoambientalisti come il ministro Pecoraro Scanio - e favorendo la raccolta differenziata».

Dopo aver sottolineato i passi avanti compiuti ad esempio in Lombardia per un efficiente sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ha espresso la preoccupazione dei cittadini in altre località, come nel caso di Roma e del Lazio. In proposito, ha sottolineato l'ingente quantità di rifiuti prodotti in questa regione, denunciando il fatto che il piano di gestione regionale «non è mai partito», mentre già ci sono due procedimenti di infrazione avviati. I cittadini allarmati, ha affermato, «guardano con fiducia alle istituzioni europee, al Parlamento e alla Commissione in modo particolare». Nel sollecitare con forza la Commissione ad acquisire i dati e gli elementi sulla situazione di Roma e del Lazio in occasione dell'incontro del 28 gennaio, ha quindi concluso chiedendo un'ispezione del commissario e di una delegazione del Parlamento europeo «per valutare il grado di adeguatezza degli interventi per il 2008, prima che sia troppo tardi».

Marco **PANNELLA** (ALDE/ADLE, IT) ha esortato la Commissione ad essere «durissima a sostegno dell'azione della giustizia europea» in occasione della riunione del 28 gennaio. In proposito ha ricordato che l'Italia ha avuto un primato della condanne «per quell'ammasso di rifiuti che è la giustizia italiana, con vent'anni di richiami inutili». Il problema è solo questo: «abbiamo una strage di illegalità che produce necessariamente stragi di vite anche stragi maggiori, non solo in Italia ». Si è quindi augurato che la Commissione tenga presente che da lì, come nell'Italia degli anni '20, «viene una minaccia per tutta la nostra Europa».

Roberta **ANGELILLI** (UEN, IT) ha affermato che l'emergenza dei rifiuti in Campania «è una tragedia più e più volte annunciata, mentre quei cumuli di immondizia che si vedono sulle strade sono solo la punta di un iceberg fatto di inefficienze, sprechi e male affare». Dicendosi dispiaciuta del danno all'immagine dell'Italia intera e della Campania, ha tuttavia sostenuto che «tacere ancora una volta sulle responsabilità contribuirebbe a mantenere irrisolto un problema che è degenerato anche a causa del silenzio e dell'omertà». Inoltre, «se non bisogna fare polemica politica sulla pelle della gente, non è neanche accettabile un certo buonismo che serpeggia anche stasera in quest'Aula».

«Non possiamo più tacere né più giustificare il fatto che sono andati in fumo milioni di euro, di fondi europei, nazionali e locali», ha insistito. Si è quindi chiesta a chi i cittadini devono chiedere il risarcimento dei danni «per questo disastro ambientale, per il danno d'immagine e per lo spreco di risorse pubbliche», ma anche quali provvedimenti intende adottare la Commissione per obbligare l'Italia «a prendere dei provvedimenti adeguati dal momento che neanche oggi i bambini di Napoli e della Campania sono andati a scuola».

Umberto **GUIDONI** (GUE/NGL, IT) ha sottolineato che la situazione dei rifiuti «è ormai degenerata», ma esistono problemi anche in altre realtà, come dimostrato «dal numero di infrazioni in materia ambientale che l'Italia ha collezionato in questi anni». Fra questi ha voluto citare «il famigerato Cip6 che per anni ha assimilato l'energia prodotta dai rifiuti a quella rinnovabile, con enormi incentivi sottratti alle politiche di sviluppo delle energie rinnovabili ed elargiti alle potenti lobby industriali e che hanno provocato gravi distorsioni della gestione dei rifiuti». Quello che in Campania «rende tutto ancor più drammatico», ha aggiunto, «sono i 14 anni di intrecci e di irresponsabilità che hanno portato al primo processo sui rifiuti contro imprese e rappresentanti delle pubbliche istituzioni, fino ad arrivare al ricorso contro Impregilo alla Corte europea per disastro ambientale».

L'uscita dall'emergenza, per il deputato, «deve significare anche un nuovo stile di governo del territorio: non più deroghe, ma applicazioni delle norme europee» e, in proposito, la gerarchia stabilita dall'Europa nella nuova direttiva quadro per i rifiuti «è chiara». Pertanto, solo come estrema ratio si deve utilizzare lo smaltimento, altrimenti bisogna fare la raccolta differenziata e il riciclaggio. Per quanto riguarda la Campania, ha concluso, occorre «mobilitare tutte le risorse disponibili» e «fare ricorso alla solidarietà delle regioni italiane e agli aiuti dell'UE, per azioni immediate nei prossimi tre o quattro mesi, per rimuovere i pericoli per i cittadini e per restituire Napoli all'Europa».

Per Mario **BORGHEZIO** (UEN, IT), «dalla Padania - dove si fa la raccolta differenziata e si pagano le tasse sull'immondizia - la situazione della Campania sembra fantascienza». Ha poi sottolineato che la sinistra al governo, con un ministro verde dell'ambiente, «deve nominare responsabile dei rifiuti l'ex capo della polizia». Ha poi sostenuto che «la Campania è fuori dallo spazio giuridico europeo, dominata da una connection vergognosa di politica e camorra». Ha quindi esortato il commissario a sospendere l'erogazione di finanziamenti: «non mandi più una lira alla camorra, ai delinquenti». Ha quindi esclamato che occorre seguire l'esempio del «Nord laborioso e onesto», e liberare «la gente onesta della Campania dal dominio della camorra, nella quale sono invischiati vari partiti». Si è quindi detto contrario a «questo dominio politico mafioso» e ha sostenuto che per venire in aiuto a queste popolazioni «ci vuole il federalismo».

Secondo Adriana **POLI BORTONE** (UEN, IT), l'Italia non ha «nessuna voglia» di attenersi alle normative europee e ciò è dimostrato dal fatto che «sia stato l'unico paese ad astenersi in quanto governo, con un ministro verde dell'ambiente, sull'approvazione in Consiglio della posizione comune sulla recente direttiva sui rifiuti». «Al di là della sciagura di avere un ministro verde assolutamente irresponsabile e privo di qualunque certezza nelle sue azioni», si è chiesta il perché dello scarso controllo sui fondi regionali assegnati alla Campania.

A suo parere, i fondi nel 2000-2006 e i P.O.R. della Campania sono stati evidentemente utilizzati «senza che il comitato di sorveglianza esercitasse fino in fondo le sue funzioni, altrimenti avrebbe bloccato dei fondi che non avevano prodotto alcuna efficienza sul territorio». Ha quindi concluso, affermando che è «forse superfluo ricordare chi era Presidente della Commissione europea in quel periodo e chi oggi è Presidente del Consiglio in Italia con un ministro verde».

Riccardo **VENTRE** (PPE/DE, IT), apprezzando l'analisi realizzata dal commissario, ha auspicato che ad essa faccia poi seguito «un'azione concreta, che veda coinvolto il Parlamento». A suo parere, infatti, «il problema dei rifiuti a Napoli travalica l'essenza stessa dello smaltimento, l'ambiente e quant'altro, per diventare fenomeno nazionale ed europeo». Ha poi sottolineato che la quantità di rifiuti che viene oggi tolta dalla strada è di gran lunga inferiore a quella che viene immessa sulle strade, «per cui le misure adottate dal governo sono assolutamente insufficienti», mentre la situazione diventa «sempre più drammatica». Ha poi concluso osservando che, contrariamente a quanto affermato da Gianni Pittella, il Parlamento europeo è diventato cassa di risonanza di diatribe nazionali a causa del centrosinistra.

Pasqualina **NAPOLETANO** (PSE, IT) si è detta «molto preoccupata» di come il dibattito si sta svolgendo in Italia e in Aula, nonché sul modo in cui l'informazione dà notizie ai cittadini. A quest'ultimo proposito, ha notato come sembri «che oggi, di fronte al disastro, bisogna avere una soluzione magica: da una parte, come dire, la forza e la militarizzazione e, dall'altra, gli inceneritori». I cittadini, ha spiegato, potrebbero pensare che «forse arriverà qualcuno dal di fuori a risolvere questo problema», mentre «l'informazione non si sofferma sul fatto che, se non ci sarà una diminuzione e una differenziazione dei rifiuti e un comportamento civico diverso, non ci sarà soluzione». Questa, ha concluso, «è la responsabilità degli enti locali perché hanno pensato che affidare questo problema ad un'impresa che si chiama Impregilo avesse risolto le questioni; si sono deresponsabilizzati e sono diventati conniventi e subalterni a questo potere».

Per Salvatore **TATARELLA** (UEN, IT), i termovalorizzatori, la raccolta differenziata e il riciclaggio «funzionano in Italia e nel resto dell'Europa», ma non a Napoli. E questo, ha osservato, «è avvenuto sotto gli occhi di tutte le istituzioni che avrebbero dovuto intervenire: fra queste istituzioni c'è anche l'Europa, c'è anche la Commissione». A suo parere, è stato fatto poco e si deve fare di più, poiché «le iniziative prese fino ad oggi, anche in questi giorni, dal governo sono assolutamente inutili e inidonee allo scopo». Mandare il capo della polizia a Napoli soltanto per quattro mesi, ha insistito, «non risolve alcun problema se a Napoli non si rispetteranno tutte le normative europee». Se il governo italiano non è capace di farlo, ha concluso, «lo faccia con tutti gli strumenti a disposizione la Commissione europea».

Armando **VENETO** (PPE/DE, IT) ha affermato che le analisi sul passato servono solo «se si vuole usare il futuro per smetterla con guai che il passato ha provocato», mentre invece si assiste «ai soliti rimpalli della politica», in cui «ciascuno prende la posizione più conveniente». L'unica cosa seria da fare, ha quindi sostenuto, «è quella di chiedere al Commissario di insistere affinché il vero problema sia risolto: la raccolta differenziata». Occorre prevedere gli strumenti che la consentano, premiare chi la esegue e stabilire un piano straordinario per la raccolta dei cartoni e degli altri materiali. In proposito, ha osservato che il CONAI, l'ente che riunisce i produttori e gli utilizzatori di imballaggi al quale è demandato il compito del riuso del materiale, «finisce per incassare il prezzo anche al Sud per poi versarlo al Nord, che come al solito approfitta della situazione per drenare i fondi del Sud e portarseli al Nord». Ha quindi auspicato che questo sistema cessi.

Mario **MANTOVANI** (PPE/DE, IT) ha ricordato di essere stato eletto in un gruppo politico che quando era al governo in Italia «ha dovuto schierare le forze di polizia per poter avviare la realizzazione di regolari impianti di smaltimento dei rifiuti in Campania». Opere urgenti, «allora ostacolate da oppositori che oggi sono ministri nel governo di Romano Prodi». Ha poi sottolineato che le recenti dichiarazioni di Prodi sul tema dei rifiuti in Campania, «sono la prova del totale fallimento del governo da lui presieduto». Napoli, ha insistito, «è la prova di uno Stato che non garantisce la legalità e tollera una situazione pericolosa per la salute dei cittadini, dannosa per il turismo e per l'immagine dell'Italia, quindi per la nostra economia e per le nostre esportazioni». Ha quindi concluso notando che «è facile individuare le responsabilità politiche e amministrative in capo ad alcuni amministratori», chiedendone le dimissioni.

Replica della Commissione

Stavros **DIMAS** ha innanzitutto voluto chiarire che la responsabilità per l'applicazione della normativa italiana incombe agli Stati membri e che la Commissione non può sostituirsi a loro nella presa di decisione riguardo la gestione dei rifiuti. Può solo, ha insistito, procedere con le procedure di infrazione. Ha quindi ribadito che, per l'Italia, è essenziale adottare «misure immediate» e rinnovare gli sforzi per realizzare una struttura che consenta una gestione durevole dei rifiuti in Campania. A tale proposito ha sottolineato la necessità di prevedere una rete per il trattamento, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti, mentre l'opzione della discarica «è quella meno auspicabile».

Questa crisi, per il commissario, potrebbe rappresentare un'opportunità per far diventare la Campania un caso esemplare di gestione dei rifiuti. Nel frattempo, la Commissione va avanti con la procedura di infrazione avviata e si avvarrà di tutte le misure disponibili, compreso il ricorso alle ammende. Ha quindi concluso assicurando all'Italia tutto il suo sostegno nella ricerca di una soluzione alla crisi.

Link utili

Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (testo consolidato)

Portale della Commissione europea sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti

Riferimenti

Dichiarazione della Commissione - Situazione allarmante dei rifiuti nella regione Campania
Dibattito: 15.1.2008

Contattare

Federico ROSSETTO
Servizio Stampa - Redazione italiana
✉: stampa-IT@europarl.europa.eu
☎: (+32-2) 28 40955 (BXL)
☎: (+33-3) 881 74133 (STR)
📱: (+32) 498 98 33 23

SPEECH by Stavros DIMAS at the EP plenary session in Strasbourg Tuesday 15 January 2008

Waste situation in the region of Campania

Mr/Mrs President, Honourable Members of the European Parliament,
The waste piling up in the streets of Naples and other nearby cities, impressively documented by press reports has reached an estimated and incredible amount of 100.000 tons since 21 December 2007. This and the disastrous implications of illegal waste disposal for the health of the local residents and for the environment are deeply worrying.

What we are witnessing these days in Naples is not a crisis coming out of the blue. It is the culmination of a more than 14 year old process of insufficient implementation of European waste legislation for which Italy has repeatedly been condemned by the European Court of Justice.

Frequently cited speculations about the role of organised crime should not be used to hide the fact that the more direct cause for the waste crises appears to be the lack of action and the lack of political will to adopt the measures necessary for solving the waste management problem.

When the Commission became first aware of the critical situation of a complete breakdown of waste collection and disposal in Campania in spring 2007, it launched an infringement procedure against Italy for breach of Community legislation on waste. The Commission has since been monitoring the situation closely including by following an invitation from the Italian government to assess the situation on the spot.

Clearly the Italian authorities are now expected to take immediate measures to remove the waste from the streets.
However, as this new waste crisis demonstrates, it is not enough simply to remove the waste from the streets. It is fundamental that the necessary actions are complemented by the adoption and, most importantly, by the effective implementation of long-term strategic measures, such as a sufficient network of waste treatment facilities being fully compliant with standards set by Community law accompanied by a coherent long-term waste management strategy with a view to boosting recycling and separate waste collection.

The Decreto-Legge No 61 adopted in May 2007 to solve the waste crises did not achieve its objective. The emergency plan announced by Prime Minister Prodi on 8 January is a more ambitious step in this direction, but a crucial element remains the timeframe for action, which must be prompt – we will continue to follow the implementation of the actual measures by the Italian authorities closely.

The Commission will continue putting pressure on the Italian Government to solve the crisis and it is ready to pursue its legal proceedings against Italy. Continuing breaches of Community environmental law in Campania must be brought to an end in full compliance with Community law.

Although the situation appears difficult, it must be possible for Italian authorities to comply with Community waste legislation. I am sure that useful examples can be drawn not only from other Member States but also from other Italian regions which, through a mix of various forms of waste reduction, collection and disposal have found solutions to the need to dispose of waste in a controlled way.

Mr/Mrs President, Honourable Members,
We are concerned that the waste situation in Campania is worsening despite the actions taken by Italian authorities in 2007.

It is essential that Italian authorities besides putting in place immediate measures to tackle the current crisis, intensify their efforts for putting in place a structure that enables the Campania region to ensure a long term sustainable waste management which is fully in line with European waste legislation.

I am convinced that this time crisis management must lead to a real turn around in waste management policy in order to avoid further risks for human health and for the environment.

Therefore any action to be taken for the future will have to lead to an effectively implemented strategy focussing not only on establishing a sufficient network of waste treatment facilities. It is of equal importance to provide the necessary structures for separate waste collection, recycling and avoidance of waste fully respecting the waste hierarchy within which dumping of waste remains the least desired option.

Any new waste management plan in that sense must not remain on paper as we have seen it in the past but needs to be strictly implemented. The present waste disaster could be taken as an opportunity to demonstrate Italy's capacity of turning the Campania region into a best practice example of proper waste management.

The Commission as the guardian of the Treaty will continue the infringement procedure against Italy started in June 2007 for breach of Community waste legislation. It is ready to take further legal steps should the current breaches of Community legislation continue, using all available measures under the Treaty, including the possibility of imposing fines under Art. 228 of the Treaty.

Apart from this, however, my services are ready to assist Italy in any manner deemed necessary and helpful for finding and implementing a long term sustainable solution to the current waste management problem.

Thank you for your attention.

Emergenza rifiuti in Campania
Interventi dei rappresentanti italiani

Giuseppe Gargani, a nome del gruppo PPE-DE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dico subito al Commissario che pur condividendo la sua relazione, credo che la situazione non sia difficile ma drammatica.

Io potrei esaurire il mio intervento riportando un giudizio dell'Economist di qualche giorno fa: i rifiuti accumulati nelle strade della città non sono solo dannosi, ma rappresentano un azzardo politico e ricordano ai cittadini la fragilità della loro civiltà, il che li può indurre a ribellarsi ai propri rappresentanti politici. È questa la situazione.

Napoli è famosa per le Quattro giornate, come tutti sanno, quando il popolo si sollevò contro lo straniero. Qualche giornale ha scritto che oggi i nemici del territorio sono quelli che hanno compromesso il buon nome di Napoli nel mondo. Si consuma appunto una civiltà. La tragedia dei rifiuti a Napoli e in Campania non è scoppiata in una notte, ma si trascina da 14 anni; otto miliardi di euro sono stati spesi inutilmente e le immagini televisive hanno mostrato all'Europa e al mondo intero l'impraticabilità delle strade della città e la tragedia vera e propria, come il Commissario ha ricordato, è iniziata appunto il 21 dicembre, quando i camion della nettezza urbana si sono fermati perché le discariche sono strapiene, non vi sono inceneritori, il pericolo sanitario è incombente e di raccolta differenziata, signor Commissario, non se parla assolutamente.

La Campania, infatti, è priva di termovalorizzatori, le discariche sono in mano alla delinquenza organizzata, la camorra. La regione Campania non ha saputo affrontare un problema che tutto sommato è di ordinaria amministrazione, come quello della pulizia della città, perché non ha voluto farlo, perché l'amministrazione regionale e il suo presidente sono succubi della malavita organizzata che ha il controllo sull'intero business.

Alcune forze politiche che fanno parte del governo Prodi e tutti i partiti dell'opposizione hanno chiesto lo scioglimento del Consiglio regionale e la nomina di un commissario con pieni poteri per reagire contro l'irresponsabile presenza del ministro dell'Ambiente, onorevole Pecoraro Scanio. Il contributo del piano europeo 1994-1999 di 200 milioni è stato utilizzato soltanto per l'81% e manca un piano regionale e perciò c'è il commissario.

Onorevole Presidente, mi dia ancora qualche secondo. Il commissario può assegnare contratti senza rispettare le regole europee per gli appalti e così si crea un circolo perverso che determina illegalità e inefficienza. Il rischio concreto è quello di perdere i 330 milioni per i fondi strutturali. La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia, era inevitabile purtroppo, e certamente la Campania è lontana anni luce dalle regole che le direttive europee impongono e che i vari commissari anche di governo non hanno tenuto in considerazione.

Chiediamo l'ispezione della Commissione a fine mese e una presa di posizione forte per imporre la messa in opera dei termovalorizzatori e questo l'Europa può farlo e chiediamo un'ispezione anche del Parlamento, un salto di qualità da parte sua (...).

Gianni Pittella, a nome del gruppo PSE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziarla per la comunicazione chiara, puntuale ed efficace che ci ha fatto, per le preoccupazioni che ha manifestato questa sera e anche nei giorni e nelle settimane passate, per i richiami a cui noi ci rifacciamo avendo ben consapevolezza che è inderogabile il rispetto della normativa europea.

Noi pensiamo che non si debba mai trasformare il Parlamento europeo in una cassa di risonanza di polemiche nazionali ancorché su temi così sensibili e su questioni così drammatiche. Pensiamo piuttosto che sia proprio questa drammaticità a reclamare analisi serie, sia sul caso specifico che sul grande tema dei rifiuti, che non è un tema soltanto di Napoli e della Campania, ma è un tema a cui tutte le comunità devono far fronte. Un tema che chiama in causa un modello di sviluppo che spesso sacrifica uomo e ambiente alle logiche del profitto, un tema sul quale si offrono spesso ricette ideologiche e la falsa antinomia tra industrialismo senz'anima e ambientalismo senza sviluppo.

L'Italia, non dobbiamo dimenticarlo, è stato uno dei primi paesi a dotarsi con il governo Prodi e con il ministro Ronchi nel 1997 di una legge moderna, coerente con quanto dice da tempo l'Unione europea: educazione ambientale, raccolta differenziata, messa in sicurezza, utilizzo di mezzi di riciclo e di riutilizzo all'avanguardia e sicuri per i cittadini e per l'ambiente. Questa legge ha trovato anche eccellenti applicazioni e ha creato anche fonti di economia e di occupazione.

In Campania ciò non è avvenuto. Che cosa si è rotto? Che cosa non ha funzionato? Non vi è dubbio che vi siano responsabilità politiche di quanti da destra a sinistra si sono susseguiti soprattutto nelle gestioni commissariali. Non tocca a noi in questo momento accertare eventuali responsabilità di altro tipo, che se vi fossero andrebbero sanzionate in modo rigoroso, ma saremmo poco onesti tutti se gettassimo la croce solo sulla politica.

In Campania hanno svolto un ruolo decisivo in negativo molti altri fattori come la criminalità organizzata, un senso civico poco diffuso, la carenza storica di infrastrutture. Il governo italiano sta fornendo una risposta immediata, assumendo decisioni importanti con la volontà di ridare responsabilità agli enti locali, uscendo dalla logica del commissariamento e garantendo l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti. Scelte queste che consentono di guardare con maggiore fiducia al presente e al futuro - la par condicio, Presidente, ho finito però - io credo che tali decisioni permettano anche di rispondere in modo convincente alle legittime richieste europee. Occorre ora sostenere tali scelte, occorre ora ridare dignità ad una città, ad una regione e ad un paese, l'Italia, nelle quali, e riprendo le parole del Presidente Napolitano, non mancano energie positive, realtà nuove.

Alfonso Andria, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, su questo argomento bisogna resistere alla tentazione della strumentalità, lasciando prevalere obiettività e onestà intellettuale,

senza tacere gli scenari di contesto in cui il problema si inquadra e cioè: l'interesse della malavita organizzata e le sue infiltrazioni nella gestione dei rifiuti e perciò le innumerevoli discariche abusive disseminate sul territorio campano; l'accoglienza mai negata ai rifiuti pericolosi e tossici provenienti da altre regioni, in particolare del Nord Italia; le debolezze delle classi dirigenti locali; il ritardo culturale delle popolazioni nell'approccio con la risorsa rifiuti; i veti incrociati relativamente alle localizzazioni dei vari impianti del ciclo, persino da parte di esponenti della Chiesa cattolica locale; le divisioni oltre che del mondo politico anche di quello scientifico, ad esempio riguardo alle tecniche di smaltimento; l'inadeguatezza delle tecnologie prescelte per gli impianti di smaltimento definitivi programmati a seguito di una gara europea espletata in Campania nel 1998.

Oggi però c'è un intervento massiccio dello Stato. La politica ha finalmente capito che deve fare di più, tutta la politica, perché negli ultimi 14 anni, alternandosi in ruoli di governo e di opposizione a livello locale, regionale, nazionale, tutte le forze politiche non hanno saputo attrezzare risposte ferme, determinate e coerenti.

È apprezzabile perciò il gesto alto di solidarietà che alcune regioni d'Italia, anche rette dal centrodestra, hanno compiuto per aiutare la Campania in questo gravissimo momento, concorrendo a restituirle l'immagine che merita in termine di attrattività culturale, paesaggistica, di risorse produttive e di talenti.

Non è questo il momento della fuga o del disimpegno per chi ha responsabilità di prima linea e che paga le colpe di tutta la politica. Questo è il momento della responsabilità, per questo apprezzo il taglio che il Commissario Dimas ha dato al suo intervento, un taglio costruttivo che ci fa guardare all'Europa non soltanto come ad un'Europa che sanzioni, che si limiti alla sanzione, ma ad un'Europa che aiuti un paese membro ad uscire dalla crisi.

Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la questione dei rifiuti in Campania non è più soltanto un disastro sanitario e ambientale, ma assume le caratteristiche di un thriller economico e istituzionale. Sul thriller economico risponderà, ci auguriamo, la magistratura, sul thriller istituzionale chiediamo qualche chiarimento.

L'11 settembre del 2007 la Commissione, rispondendo ad una mia interrogazione, si diceva preoccupata ma speranzosa che i provvedimenti urgenti adottati dalle autorità italiane avrebbero contribuito a risolvere la situazione e affermava che, qualora l'indagine in corso avesse evidenziato infrazioni della normativa, avrebbe adottato i provvedimenti di cui all'articolo 226 del trattato. Il 2 gennaio 2008 invece il portavoce della Commissione ha dichiarato che la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia è stata aperta a giugno 2007. Qual è la verità? Quella scritta l'11 settembre nella risposta a me o quella dichiarata dal portavoce? Perché la Commissione nella risposta non fa cenno a questa procedura d'infrazione?

Altro thriller è quello che ha visto alcuni gruppi politici europei, vicini al governo Prodi, esprimersi contro una risoluzione comune sul disastro ambientale e sanitario in Campania che avrebbe dovuto concludere questo nostro dibattito. Quando le coincidenze superano il livello normale di casualità risulta più che probabile la difesa di

un interesse e quando l'interesse politico, anche inconsapevolmente, si sposa con interessi diversi, che magari coincidono con quelli delle ecomafie, non è più una questione di destra o di sinistra o di sola incapacità politica. In noi è forte il sospetto che ragioni partitiche d'interesse abbiamo volutamente tratto in inganno le istituzioni europee.

L'alta presenza di diossina nel territorio, il permanere di una situazione di illegalità, il non voler assumere come Parlamento la responsabilità di una risoluzione comune, si interseca con le scelte politiche del governo italiano, della regione Campania e del comune di Napoli che, guarda caso, hanno la stessa matrice politica.

Chiediamo l'intervento urgente dell'OLAF, al fine di verificare l'utilizzo dei fondi stanziati fino ad ora e per garantire la gestione corretta di quelli futuri. Chiediamo che la Commissione chiarisca al Parlamento entro 30 giorni da oggi quali siano e a chi siano imputabili le responsabilità di questa vergognosa e tragica emergenza che ormai non è più soltanto regionale, ma nazionale ed europea.

Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io volevo veramente ringraziare il Commissario Dimas perché ha agito in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, nel modo in cui molti ambientalisti vorrebbero vedere anche in altre occasioni e cioè agendo in modo forte, visibile, e soprattutto ascoltabile da parte di tutti a difesa della normativa comunitaria.

Io credo che non è sempre stato così e penso che, dal punto di vista dell'applicazione delle normative comunitarie, esistono una serie di infrazioni che sono state aperte dalla sua istituzione anche in anni precedenti- soprattutto nel periodo del governo precedente a quello di oggi - che purtroppo sono rimaste sostanzialmente inascoltate e che soprattutto sono state trattate come una semplice routine. Voglio citare le infrazioni sulle discariche abusive - ce ne sono più di 4.000 - e tutta una serie di altre questioni che riguardano la definizione dei rifiuti, ecc.

Questo prefigurava già la situazione nella quale noi ci troviamo oggi. Perché è evidente che quando uno Stato membro e quando un governo, che a suo tempo aveva un centinaio di deputati di maggioranza, non riesce a fare altro, per quanto riguarda la legislazione dei rifiuti, che semplicemente violare le direttive comunitarie cercando di fare delle scappatoie, è chiaro ed evidente che situazioni di mala amministrazione, di mala gestione, di criminalità e di assoluta inadempienza sono rese ancora più semplici.

Quindi io sono gratissima alla Commissione per il suo intervento, spero che continui assolutamente a vigilare perché credo che ce ne sarà bisogno e penso anche che l'uscita dalla gestione di emergenza sia la condizione assolutamente fondamentale per uscire da questa situazione. Penso anche che la questione di chi è responsabile sia importante.

Da questo punto di vista io sono d'accordo con coloro che dicono che la Commissione deve anche attivare dei modi attraverso i quali vengono controllati i fondi che sono stati spesi e quelli che saranno spesi, perché credo che per tutti noi cittadini europei, e non solamente come italiani, il tema di come in modo positivo si possono usare i fondi sia una questione assolutamente centrale che ci riguarda assolutamente tutti.

Detto questo, sono dell'opinione che le misure del governo italiano, soprattutto quelle che sono state descritte per i prossimi tre o quattro mesi, devono essere sostenute, fermo restando che le regole del gioco devono essere chiare e devono anche essere rispettate. Credo che non sarebbe assolutamente opportuno trovarci in una situazione nella quale a emergenza si risponde con emergenza, violando le norme, perché dove siamo adesso è anche un risultato di quella violazione.

Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido nel merito quanto ha detto il Commissario Dimas che ci richiama tutti alle nostre responsabilità e ci indica un percorso importante; e ci ricorda che il modo per affrontare i problemi è di stare alle regole europee, uscendo dalle logiche di emergenza che creano nuova emergenza. Proprio per questo il dibattito è importante, perché può e deve servirci ad aiutare a risolvere i drammatici problemi aperti a Napoli e in Campania in materia di rifiuti.

Naturalmente la cosa immediata non sono le polemiche, ma è il rimuovere i rifiuti che creano una condizione di pericolosità per i cittadini. Il governo in tal senso sta operando, ma occorre poi realizzare un'effettiva soluzione e il riferimento alle norme europee è in tal senso decisivo. Le norme europee, ce lo ricorda il Commissario, sono chiare, consolidate da decenni e ribadite anche nella nuova direttiva quadro che stiamo discutendo. C'è una gerarchia per affrontare il tema dei rifiuti e la gerarchia dice: al primo posto riduzione, poi raccolta differenziata, poi riuso e riciclaggio e solo da ultimo, se serve, lo smaltimento.

In Italia si fatica troppo a stare dentro a queste indicazioni e a Napoli e in Campania la situazione è degenerata. Ma problemi ne abbiamo anche altrove, come si vede dalle infrazioni: troppi commissari, troppa confusione tra le norme per i rifiuti e quelle per l'energia, con pratiche inaccettabili, come quella che per anni ha assimilato in Italia l'energia prodotta dai rifiuti a quella rinnovabile con enormi incentivi - 30 miliardi di euro in dieci anni, con un provvedimento che si chiama CIP 6 - che hanno creato distorsioni profonde sia alle politiche energetiche che a quella dei rifiuti e portano anche a situazioni un po' paradossali per cui proprio in Campania ci sono sette milioni di tonnellate di ecoballe che, se fosse aperto l'inceneritore che doveva smaltirle, non potrebbero esservi bruciate.

Troppe deroghe alle leggi europee in materia ambientale. Ribadisco spesso: l'emergenza ha creato nuove emergenze. Ora dobbiamo, e sono convinto che il governo voglia, metterci in regola e le regole sono quelle europee, dalla valutazione dell'impatto ambientale alla gerarchia per i rifiuti. Per questo il dibattito di oggi non può essere una palestra per polemiche, ma un momento di confronto con il Commissario per favorire questa relazione tra Europa e Stati membri. Ripeto: al primo luogo la gerarchia, per applicare al meglio norme comunemente realizzate.

Luca Romagnoli (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, che capacità ha questa sinistra italiana e che complicità trova in quella europea, per imporre che si parli della vergognosa emergenza dei rifiuti in Campania che proprio il centro sinistra governa da decenni senza che si voti. È la stessa sinistra che ci affligge con il riscaldamento globale e se ne infischia di garantire una qualità dell'ambiente e della vita decente a

milioni di cittadini della Campania; e il bello è che ho sentito parlare di interesse nazionale da difendere! Sono gli stessi paladini dell'interesse nazionale che un paio di anni fa infamarono l'Italia, il suo governo e le forze dell'ordine con la discussione e il voto sul fantomatico caso Lampedusa.

Dunque, auspicare almeno che quest'Aula conosca e si informi meglio di una questione che non è solo italiana e senza reticenze stigmatizzi la questione anche con un voto va di pari passo con la mia richiesta, anche in qualità di capo dell'Azione della Fiamma, di utilizzo di tutti gli strumenti sanzionatori utili a colpire il governo regionale e quello nazionale, che hanno emblematiche responsabilità oltre che evidenti incapacità in questa annosa questione e non si risolvono a dignitose dimissioni.

Antonio Tajani (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la situazione a Napoli è drammatica soprattutto perché, invece di porre rimedio alla sentenza di condanna della Corte di giustizia e quindi assicurare una gestione dei rifiuti in linea con la legislazione europea, si è perso tempo e di questo ne siamo profondamente rammaricati. Se non si vuole però rischiare che la situazione di emergenza della Campania si estenda in altre regioni, bisogna intervenire applicando le norme europee, realizzando termovalorizzatori - nonostante l'incredibile resistenza di certi pseudoambientalisti come il ministro Pecoraro Scanio - favorendo la raccolta differenziata.

Ma l'Italia non è tutta come la Campania, fortunatamente in molte regioni come la Lombardia si sono compiuti passi in avanti determinanti che hanno prodotto un efficiente sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Ma in altre regioni la situazione è molto preoccupante. C'è preoccupazione da parte dei cittadini ed è il caso di Roma e del Lazio. Alcuni dati: la quantità dei rifiuti è superiore a quella di Napoli e della Campania, 4.500 tonnellate di immondizia raccolte ogni giorno a Roma contro le 1.000 di Napoli e i 450 chilogrammi pro capite della Campania contro i 617 del Lazio, superiore addirittura alla media nazionale di 539 chilogrammi prodotti da un italiano. Tutto questo è contenuto in un'interrogazione che abbiamo appena presentato con gli altri parlamentari eletti a Roma.

Però il piano di rifiuti regionale non è mai partito e già ci sono due procedimenti di infrazione avviati. I cittadini allarmati guardano con fiducia alle istituzioni europee, al Parlamento e alla Commissione in modo particolare. Ecco perché, signor Commissario, le chiediamo con forza che in occasione dell'incontro del 28 di questo mese la Commissione acquisisca i dati e gli elementi sulla situazione di Roma e del Lazio preannunciando un'ispezione, ci auguriamo, da parte dello stesso Commissario Dimas e proponiamo anche l'ispezione di una delegazione di questo Parlamento, anche per valutare il grado di adeguatezza e, concludo, degli interventi per il 2008. Si intervenga, signor Commissario, prima che sia troppo tardi.

Marco Pannella (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, si consoli Presidente, non è la prima volta. Signor Commissario il 28, come è stato adesso ricordato, quando lei sarà a Roma per discutere con il nostro governo, assolutamente l'Italia – e credo l'Europa – hanno bisogno che la Commissione sia durissima a sostegno dell'azione della giustizia europea. Lei ha ricordato, mi pare, che

l'Italia ha avuto un primato: quello di condanne per quell'ammasso di rifiuti che è la giustizia italiana, con vent'anni di richiami inutili.

Il problema è solo questo: abbiamo una strage di illegalità che produce necessariamente stragi di vite anche stragi maggiori, non solo in Italia e quindi quello che io mi auguro, signor Commissario, è che la Commissione tenga presente che lì adesso abbiamo la testimonianza che dall'Italia come negli anni '20 da una via nuova, diversa, viene una minaccia per tutta la nostra Europa, quel paese che (...).

Roberta Angelilli (UEN). – Signor presidente, onorevoli colleghi, l'emergenza dei rifiuti in Campania di oggi è una tragedia più e più volte annunciata e quei cumuli di immondizia che si vedono sulle strade sono solo la punta di un iceberg fatto di inefficienze, sprechi e male affare.

Ci dispiace che questa vicenda danneggi l'immagine dell'Italia intera e della regione Campania, ma tacere ancora una volta sulle responsabilità e chiudere un occhio contribuirebbe a mantenere irrisolto un problema che è degenerato anche a causa del silenzio e dell'omertà e se non bisogna fare polemica politica sulla pelle della gente, non credo che sia neanche accettabile un certo buonismo che serpeggia anche stasera in quest'Aula.

Non possiamo più tacere né più giustificare, né l'ha fatto la Corte dei conti, sul fatto che sono andati in fumo milioni di euro, di fondi europei, nazionali e locali. A chi devono chiedere il risarcimento dei danni i cittadini per questo disastro ambientale, per il danno d'immagine e per lo spreco di risorse pubbliche e soprattutto quali provvedimenti intende prendere la Commissione per obbligare fattivamente lo Stato italiano a prendere dei provvedimenti adeguati dal momento che neanche oggi i bambini di Napoli e della Campania sono andati a scuola?

Umberto Guidoni (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Commissario per la sua lucida analisi. A Napoli e in gran parte della Campania la situazione dei rifiuti è ormai degenerata e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, ma i problemi li abbiamo anche in altre realtà, come si vede dal numero di infrazioni in materia ambientale che l'Italia ha collezionato in questi anni.

Fra questi io voglio citare il famigerato Cip6 che per anni ha assimilato l'energia prodotta dai rifiuti a quella rinnovabile con enormi incentivi sottratti alle politiche di sviluppo delle energie rinnovabili ed elargiti alle potenti lobby industriali che hanno provocato gravi distorsioni della gestione dei rifiuti. Quello che in Campania rende tutto ancor più drammatico sono i 14 anni di intrecci e di irresponsabilità che hanno portato al primo processo sui rifiuti contro imprese e rappresentanti delle pubbliche istituzioni, fino ad arrivare al ricorso contro Impregilo alla Corte europea per disastro ambientale.

L'uscita dall'emergenza deve significare anche un nuovo stile di governo del territorio: non più deroghe, ma applicazioni delle norme europee. La gerarchia stabilita dall'Europa nella nuova direttiva quadro per i rifiuti è chiara. Soltanto come estrema ratio si deve utilizzare lo smaltimento, altrimenti bisogna fare la differenziata, il riciclaggio e così via.

Oggi però dobbiamo uscire da una situazione che in Campania rischia di raggiungere un punto di non ritorno e per questo c'è bisogno di mobilitare tutte le risorse disponibili e di fare ricorso alla solidarietà delle regioni italiane e agli aiuti dell'UE, per azioni immediate nei prossimi tre o quattro mesi, per rimuovere i pericoli per i cittadini e per restituire Napoli all'Europa.

Mario Borghezio (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla Padania la situazione della Campania sembra fantascienza, dalla Padania dove si fa la raccolta differenziata, dove si pagano le tasse sull'immondizia. La sinistra al governo nel nostro paese, pensate con un ministro verde dell'ambiente, deve nominare responsabile dei rifiuti l'ex capo della polizia, sembra una cosa dell'altro mondo. Noi diciamo chiaramente che la Campania è fuori dallo spazio giuridico europeo, dominata da una connection vergognosa di politica e camorra che noi abbiamo denunciato da molto tempo.

Allora basta con i finanziamenti, sospendere tutto, Commissario, non mandi più una lira alla camorra, ai delinquenti. Prendano esempio dal Nord laborioso e onesto! Liberiamo la gente onesta della Campania dal dominio della camorra, nella quale sono invischiati vari partiti! Noi ci chiamiamo totalmente fuori, siamo contro questo dominio politico mafioso! In aiuto a queste popolazioni, per il nostro paese ci vuole il federalismo! Bisogna cambiare le cose, cambiare il sistema! Liberare la gente onesta che lavora e produce anche al Sud dal dominio mafioso! Questo vi dice la Padania onesta!

Adriana Poli Bortone (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che l'Italia non abbia nessuna voglia di attenersi a quelle che sono le normative europee. Ce lo dice il fatto che sia stato l'unico paese ad astenersi in quanto governo, con un ministro verde dell'ambiente, sull'approvazione in Consiglio della posizione comune sulla recente direttiva sui rifiuti.

Io voglio fare una domanda, perché al di là della sciagura di avere un ministro verde assolutamente irresponsabile e privo di qualunque certezza nelle sue azioni, noi abbiamo anche però avuto uno scarso interesse a controllare da parte della stessa Commissione europea, perché noi abbiamo avuto fondi nel 2000-2006 e i P.O.R. della Campania sono stati utilizzati evidentemente senza che il comitato di sorveglianza esercitasse fino in fondo le sue funzioni, altrimenti avrebbe bloccato dei fondi che non avevano prodotto alcuna efficienza sul territorio. Forse è superfluo ricordare chi era Presidente della Commissione europea in quel periodo e chi oggi è Presidente del Consiglio in Italia con un ministro verde?

Riccardo Ventre (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, compiacimento per questa nuova forma di democrazia. Innanzitutto compiacimenti per la lucida analisi del Commissario e speriamo che ad essa faccia seguito poi un'azione concreta, un'azione che veda coinvolto anche – e lo chiediamo anche al Presidente del Parlamento – il Parlamento, perché il problema dei rifiuti a Napoli travalica l'essenza stessa dello smaltimento, l'ambiente e quant'altro per diventare fenomeno nazionale ed europeo per quanto ci riguarda.

Brevissime notazioni: la quantità di rifiuti che viene oggi tolta dalla strada è di gran lunga inferiore a quella che viene immessa sulle strade, per cui le misure adottate dal

governo sono assolutamente insufficienti. La massa dei rifiuti, la quantità globale dei rifiuti aumenta di ora in ora, per cui la situazione è sempre più drammatica.

In secondo luogo una notazione politica. Diceva l'onorevole Pittella che il Parlamento europeo non deve diventare cassa di risonanza di diatribe nazionali. Ebbene, sta avvenendo questa sera in questo dibattito esattamente il contrario da parte del centrosinistra. Ne prendiamo atto e ci comporteremo di conseguenza.

Pasqualina Napoletano (PSE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho chiesto di parlare perché sono molto preoccupata di come il dibattito si sta svolgendo in Italia e anche un po' qui, anche sul modo in cui l'informazione dà notizie ai cittadini, perché sembra che oggi di fronte al disastro bisogna avere una soluzione magica: da una parte, come dire, la forza e la militarizzazione e, dall'altra, gli inceneritori.

Quindi i cittadini pensano che forse arriverà qualcuno dal di fuori a risolvere questo problema e l'informazione non si sofferma sul fatto che, se non ci sarà una diminuzione e una differenziazione dei rifiuti e un comportamento civico diverso, non ci sarà soluzione. Questa è la responsabilità degli enti locali perché hanno pensato che affidare questo problema ad un'impresa che si chiama Impregilo avesse risolto le questioni. Si sono deresponsabilizzati e sono diventati conniventi e subalterni a questo potere.

Salvatore Tatarella (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, i termovalorizzatori funzionano in Italia e nel resto dell'Europa. La raccolta differenziata si fa in Italia e nel resto dell'Europa. Il riciclaggio si fa in Italia e nel resto dell'Europa. Solo a Napoli non si fa da almeno 15 anni e questo è avvenuto sotto gli occhi di tutte le istituzioni che avrebbero dovuto intervenire: fra queste istituzioni c'è anche l'Europa, c'è anche la Commissione.

Io ritengo che sia stato fatto poco e che si deve fare di più, anche da parte della Commissione, perché le iniziative prese fino ad oggi, anche in questi giorni, dal governo sono assolutamente inutili e inidonee allo scopo. Mandare il capo della polizia a Napoli soltanto per quattro mesi non risolve alcun problema se a Napoli non si rispetteranno tutte le normative europee, se il governo italiano non è capace di farlo, che lo faccia con tutti gli strumenti a disposizione la Commissione europea.

Armando Veneto (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io credo che le analisi sul passato servano solo se si vuole usare il futuro per smetterla con guai che il passato ha provocato. E invece questo non credo che stia avvenendo, perché qui, come al solito, ci sono i rimpalli della politica e ciascuno prende la posizione più conveniente.

Io credo che l'unica cosa seria che si debba fare è quella di chiedere al Commissario di insistere perché finalmente il vero problema sia risolto, che è quello della raccolta differenziata, che preveda strumenti che la consentano, premi per chi la esegue e un piano straordinario per la raccolta dei cartoni e degli altri materiali. Il CONAI, l'ente che riunisce i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, al quale è demandato il compito del riuso del materiale diverso da quello umido, finisce per incassare il prezzo anche al

Sud per poi versarlo al Nord, che come al solito approfitta della situazione per drenare i fondi del Sud e portarseli al Nord. È una storia che deve finire!

Dunque noi chiediamo al Commissario, del quale apprezziamo molto le iniziative, che insista perché il commissariamento in Campania non valga per il passato, ma serva finalmente e una volta per tutte per il futuro.

Mario Mantovani (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, sono stato eletto in un gruppo politico che quando era al governo in Italia, prima dell'attuale, ha dovuto schierare le forze di polizia per poter avviare la realizzazione di regolari impianti di smaltimento dei rifiuti in Campania, opere urgenti, allora ostacolate da oppositori, onorevole Frassoni, che oggi sono ministri nel governo di Romano Prodi.

Infatti le recenti dichiarazioni di Prodi, proprio sul tema dei rifiuti in Campania, sono la prova del totale fallimento del governo da lui presieduto. Napoli è la prova di uno Stato che non garantisce la legalità e tollera una situazione pericolosa per la salute dei cittadini, dannosa per il turismo e per l'immagine dell'Italia, quindi per la nostra economia e per le nostre esportazioni. Va però precisato che il grave problema che i cittadini della Campania stanno vivendo è circoscritto ad una sola delle venti regioni d'Italia ed è facile individuare le responsabilità politiche e amministrative in capo ad alcuni amministratori di cui chiediamo le dimissioni.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 Maggio 2007 , n. 61

Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87, recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Apertura discariche e messa in sicurezza

(1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.))

2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e' consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della provincia di Salerno.

(3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e' consentito

per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)

4. - 5. (Abrogati).

Art. 2.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti

1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, ((prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio.)) Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. ((Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario".))

(1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti".)

2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 gennaio 2006, n. 21, (non puo' superare le)trenta unita'.

Art. 3.
Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel ((territorio)) dell'area "Flegrea" - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine ((a quello della discarica "Masseria Riconta" - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti.)
(1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e' definitivamente chiuso.)

Art. 4.
Consorzi di bacino

1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Sono fatti salvi ((i contratti gia' stipulati, nonche' quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe gia' concordate tra le parti prima della)) data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.
((3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi)) non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2006, n. 296.
((3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.))

Art. 5.
Attuazione di misure emergenziali

1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative ((previsti dal presente decreto e che sono attuati)) dal Commissario delegato.

Art. 6.
Nomina a sub-commissari dei presidenti delle province

1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ((a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali)) d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, ((con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.))
2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

Art. 7.
Tariffe

((1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1Â° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si

applicano le sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.))

Art. 8.
Clausola di invarianza della spesa

((1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 2.))

Art. 9.
Piano per il ciclo integrato dei rifiuti

1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: (("1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacita' produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualita' e di frazione organica stabilizzata di qualita".))

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2008

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3639).
(GU n. 9 del 11-1-2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato al 30 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
Vista la relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal commissario delegato l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dalla quale si rilevano, tra l'altro, le attivita' in corso che richiedono la prosecuzione con esercizio di poteri in deroga e la programmazione del rientro progressivo nella gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;
Considerata l'estrema gravita' della situazione emergenziale in atto, tenuto conto delle tensioni sociali che impediscono la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e la conseguente necessita' di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresi' di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con il definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il loro smaltimento in impianti di termodistruzione ed incentivando il ricorso alla raccolta differenziata;
Sentiti il Vice Presidente del Consiglio onorevole Francesco Rutelli, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche dell'Unione europea;

Dispone:

Art. 1.

1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il prefetto dott. Gianni De Gennaro e' nominato, per il periodo di centoventi giorni, commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, con i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla vigente normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri indicate in premessa.

2. Per la stessa durata di cui al comma 1, il Generale di divisione Franco Giannini, Comandante del Comando logistico SUD, assicura al commissario delegato il supporto operativo e logistico nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

3. E' abrogato il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3637 del 31 dicembre 2007.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, anche in deroga a specifiche disposizioni in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede alla attivazione dei siti da destinare, in modo limitato e controllato, a discarica presso i comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2007, come convertito dalla legge n. 87 del 2007; a tale fine puo' derogare ai limiti e alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. Il commissario delegato provvede altresi' a individuare altri siti, aggiuntivi o sostitutivi, per lo stoccaggio o lo smaltimento, ivi comprese le discariche chiuse che presentino ancora volumetrie disponibili.

2. Alla realizzazione e alla gestione di due impianti di termodistruzione o di gassificazione nei territori del comune di S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno, nonche' di impianti funzionali alla raccolta differenziata (di compostaggio od altro) si procede in deroga alle disposizioni menzionate al comma 1 del presente articolo, al comma 1-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 263 del 2006, come convertito dalla legge n. 290 del 2006 e come successivamente modificato, nonche' a eventuali valutazioni di impatto ambientale gia' assentite, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti gia' fissati nel provvedimento di autorizzazione e con procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza.

3. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti, i questori e le altre autorita' competenti assicurano piena attuazione alle decisioni del commissario stesso, che puo', altresi', richiedere l'uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti, nonche' per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

4. Per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani, nonche' di quelli stoccati negli impianti di selezione e trattamento mediante tritovagliatura dei rifiuti urbani o negli impianti di CDR prima e dopo il trattamento, nonche' lo smaltimento della frazione umida anche se raccolta separatamente, il commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente che regola il trasporto o il conferimento negli impianti e/o nelle discariche di destinazione, puo' disporne lo smaltimento o il trattamento al di fuori del territorio della regione Campania, d'intesa con i presidenti delle

regioni interessate.

Art. 3.

1. I comuni campani provvedono ad elaborare entro sessanta giorni, anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, e ad avviarne la realizzazione nei successivi trenta. In caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un commissario ad acta, che provvede entro centoventi giorni dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Con successive ordinanze saranno individuati e disciplinati i poteri e le competenze dei soggetti attuatori per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi i poteri e le competenze del sindaco di Salerno in relazione all'impianto di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresa l'impiantistica connessa al ciclo integrato dei rifiuti. Con successive ordinanze si provvedera', altresi', ad individuare le modalita' di scioglimento dei consorzi.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il Presidente: Prodi

60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - *17 luglio 2007*

61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari - 26 luglio 2007*

62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - *1° agosto 2007*

63 Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea - Situazione al 30 giugno 2007 *1° agosto- 2007*

64 Atto comunitario n. 22 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM (07) 372 def. - *17 settembre 2007*

65 Atto comunitario n. 24 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2006 (COM (07) 373 def.) - *24 settembre 2007*

66 Riunione interparlamentare sui cambiamenti climatici (Parlamento europeo, 1° - 2 ottobre 2007) - *27 settembre 2007*

67 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *4 ottobre 2007*

68 Documento di consultazione per la riforma del bilancio comunitario (SEC (2007) 1188 def.) - *4 ottobre 2007*

69 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *settembre 2007*

70 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (5 ottobre 2007) - *11 ottobre 2007*

71 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *17 ottobre 2007*

72 Atti comunitari nn. 25, 26, 27 e 28 - Energia elettrica e gas: terzo pacchetto legislativo dell'Unione europea - *22 ottobre 2007*

73 Atto comunitario n. 31 - Libro bianco sullo sport - *22 novembre 2007*

74 Atto comunitario n. 30 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (07) 249 def.) - *28 novembre 2007*

75 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea - Testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - *4 dicembre 2007*

76 Atto comunitario n. 33 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - *3 dicembre 2007*

77 Atto comunitario n. 32: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM (07) 549 def. - *7 dicembre 2007*

78 Atto comunitario n. 34: Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM (2007) 650 def.) - *11 dicembre 2007*

79 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *novembre 2007*

80 La Turchia e l'Unione europea - recenti sviluppi - *11 dicembre 2007*

81 Il Trattato di Lisbona - *13 dicembre 2007*

82 Consiglio europeo Bruxelles, 14 dicembre 2007 - Conclusioni della Presidenza - *Documenti comunitari - 17 dicembre 2007*

83 Il Trattato di Lisbona. Nota introduttiva e testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - *dicembre 2007 - (bozza)*